

SE NON ORA QUANDO? PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E LAICITÀ ALL'ITALIANA

Francesca Rescigno

*Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di
Bologna*

Il presente saggio si propone di indagare il fenomeno della laicità in Italia anche se questo tema non è certo nuovo in quanto molti lo hanno già affrontato dal punto di vista di diverse discipline: dalla storia, al diritto, alla sociologia, tuttavia, in particolare nel nostro Stato ed in questo frangente storico, la questione della laicità non può dirsi risolta sebbene un approccio realmente laico sia indispensabile per affrontare le sfide che vengono poste da una società che avanza ad una grande velocità.

La laicità non si presenta come un concetto astratto, non è una divagazione filosofica ma ha un contenuto specifico, concreto e tangibile; non è un esercizio dottrinale, «il sogno di un giurista», poiché solo lo Stato laico è l'unico in grado di essere «il luogo di confronto ed integrazione di tutte le verità, riconosciute e relativizzate come tali nella loro infinità varietà».

Seguendo questo filo conduttore il saggio esamina brevemente il periodo statutario per poi affrontare l'esame della Carta costituzionale repubblicana e specificatamente gli articoli 7, 8, 19 e 20 per evidenziare come l'approccio dei nostri Costituenti non è riuscito ad essere realmente neutrale rispetto al fenomeno religioso.

La laicità non appare nella nostra Costituzione ma è il frutto dell'esegesi della Corte costituzionale che nel 1989 l'ha annoverata tra i principi fondamentali dello Stato, tuttavia la laicità "evidenziata" dalla Corte si presenta edulcorata, attenuata, una sorta di "laicità battezzata" che si fonda sui principi del cristianesimo e non sulla neutralità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose.

La democrazia ha bisogno di laicità, siamo uguali senza distinzione di religione e lo Stato laico neutrale, ma non indifferente, si deve impegnare a rimuovere gli ostacoli che impediscono il concreto dispiegarsi di tale eguaglianza.

Sulle cruciali questioni al centro del dibattito etico, giuridico e politico delle democrazie contemporanee: dalle biotecnologie, alle famiglie, alla dignità del malato e del morente, all'educazione pluralista nella scuola pubblica, alla morale sessuale e molto altro ancora, lo Stato laico neutrale deve sapersi discostare dai parametri magisteriali, dai valori espressi dal giusnaturalismo cristiano; il diritto deve essere espressione di una giustizia al servizio di tutti, ove l'autodeterminazione del singolo contiene già al suo interno il proprio antidoto costituito dall'obiezione di coscienza che gli consente di astenersi dai comportamenti che contrastino con le proprie convinzioni religiose. Laicità significa neutralità, non indifferenza.

In questo contributo verranno dunque esaminati alcuni profili a dimostrazione dei danni che produce nel nostro ordinamento giuridico l'esistenza di un concetto di "laicità confessionale": amore, simboli, diritti, doveri; non è più possibile ignorare che ognuna di queste parole acquisite significato solo se declinate nel senso dell'eguaglianza e della laicità ed è arrivato il momento che il nostro Legislatore se ne renda conto e partecipi alla realizzazione del principio di eguaglianza al di là della barriera della religione.

Aim of the present paper is to investigate the phenomenon of secularism in Italy, which is indeed not a novel topic as it has been discussed by Authors dealing with different disciplines:

history, law, sociology. However, particularly in our Nation at the present time, the problem of secularism cannot be regarded as a solved one, though a truly secular approach is essential for dealing with the great challenges issued by a rapidly evolving society.

Secularism is not a theoretical concept, nor is it a philosophical speculation: actually, it carries a specific, concrete and tangible, content. It is no «Jurist's daydream», because only a secular State can act as «the place for debate and integration of all truths, recognized and put in perspective as such, in their unlimited variety».

Following the aforementioned path, this essay will briefly review the Statute period; thereafter, an examination of the republican Constitution dealing with articles 7, 8, 19 and 20 in particular will demonstrate that our Constituents were not fully impartial in regulating the religious matter.

Secularism as such does not appear in our Constitution: it originates from the exegesis brought about by the Constitutional Court which, in 1989, included secularism among the fundamental principles of the State. However, secularism as outlined by the Court appears to be a softened and mitigated one, almost a "christened secularism" based more on the principles of Christian religion than on the State's due neutrality towards all Churches.

Democracy needs secularism, we are all equal without religious discrimination so the secular State, neutral not indifferent, should commit to removing obstacles that prevent fulfilment of such equality. When dealing with crucial issues that are being debated on an ethical, juridical and political ground in contemporary democracies, such as biotechnology, family, dignity of the sick and/or dying persons, pluralist education in state schools, sexual morals, and much more, a neutral State must be able to distance itself from the teachings of Church and from parameters hailing from christian natural law tradition. Law should convey fairness to everybody, whereas self-determination carries its own antidote: namely conscientious objection, that allows individuals to refrain from actions contradicting one's religious beliefs. Secularism means neutrality, not indifference.

Consequently, the present contribution will examine particular cases showing that "devout secularism" may damage our judicial system: love, symbols, rights, duties: it is no longer possible to ignore that each of these words attains meaning only when it is enunciated with respect for equality and secularism: it is time for lawmakers to become aware of this, and participate in the fulfilment the equality principle beyond religious barriers.

Sommario:

Introduzione

1. Stato e Chiese in Costituzione
2. La grande assente: la laicità costituzionale
3. Il diritto positivo tra buoni propositi e laicità mancante:
 - a) "All'ombra" dei crocifissi;
 - b) Diversi da chi? La questione delle unioni omosessuali

Prima bibliografia di riferimento

Introduzione

Perché un saggio sulla laicità? O, ancor meglio: perché un altro saggio sulla laicità? Il tema potrebbe apparire, più che abusato, addirittura scontato poiché molto è stato scritto¹; tuttavia, in particolare nel nostro Stato ed in questo frangente storico, la questione della laicità non può dirsi risolta sebbene un approccio realmente laico sia indispensabile per affrontare le grandi sfide che vengono poste da una società che avanza ad una velocità impensabile solo pochi anni fa.

La laicità non è un concetto astratto, non è una divagazione filosofica ma ha un contenuto specifico, concreto e tangibile; non è un esercizio dottrinale, «il sogno di un giurista»², poiché solo lo Stato laico è in grado di essere «il luogo di confronto ed integrazione di tutte le verità, riconosciute e relativizzate come tali nella loro infinità varietà»³.

Benedetto Croce nel suo celebre saggio del 1942 sul “*Perché non possiamo non dirci cristiani*”⁴, affermava che «...non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani, e che questa denominazione è semplice osservanza della verità» e ancora spiegava che il Cristianesimo ha compiuto una rivoluzione «che operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fino allora era mancata all'umanità».

Più recentemente Eugenio Scalfari, a lungo direttore di uno dei principali quotidiani italiani, ha parafrasato Croce nel suo “*Perché non possiamo non dirci laici*”. Secondo il famoso giornalista, i valori alla base delle moderne democrazie sono in buona parte proprio quelli affermati dal cristianesimo, ma sono oggi valori laici nel senso che: «Il laico non è relativista né, tantomeno, indifferente. Soffre con il debole, soffre con il povero, soffre con

¹ «A parlare, a scrivere, di laicità si rischia di ripetersi. Si rischia di ripetere ciò che è stato già detto», così afferma all'inizio del suo breve saggio su laicità e politica TRONTI, *Politica e laicità*, in *Democrazia e Diritto*, 2006, n. 2, 9.

² Così si esprime MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 93, “...dopo il risultato del referendum sulla procreazione assistita incombe il rischio che la laicità si riveli solo il sogno di un giurista”.

³ Così cfr. ZANONE, *Laicismo*, in BOBBIO - MATTEUCCI (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, 1976, 511; ed anche RIMOLI, *Laicità*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVIII, 1995.

⁴ Cfr. CROCE, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*, 1942. Questo saggio è uscito la prima volta su, *La Critica*, il 20 novembre 1942; poi fu raccolto in volume nei *Discorsi di varia filosofia*, vol. I, Bari, 1945 ed anche pubblicato autonomamente sempre dalla Casa Editrice Laterza, nel 1959.

l'escluso e qui sta il suo cristianesimo e il suo socialismo...È secondario che il laico abbia una fede e dia sulla base della propria fede un senso alla sua vita, oppure che non l'abbia, non creda nell'assoluto e non veda nella vita se non il senso della vita e non veda nella morte se non la restituzione della sua energia vitale ai liberi elementi dalla cui combinazione è nata la sua consapevole individualità»⁵.

Invero è doveroso puntualizzare come lo stesso Croce non avesse mai abbandonato la sua convinzione laica né si fosse mai schierato aprioristicamente a difesa della Chiesa romana, acutamente aprendo la propria riflessione con le parole: «rivendicare a se stessi il nome di cristiani non va di solito scervo da un certo sospetto di pia unzione e d'ipocrisia, perché più volte l'adozione di quel nome è servita all'autocompiacenza e a coprire cose assai diverse dallo spirito cristiano»⁶.

Il problema non si porrebbe se – come sosteneva Kelsen – non esistesse alcun legame fra cristianesimo e democrazia o ancor meglio se la religione cristiana fosse politicamente indifferente e incapace di condizionare la vita politica, ma così non è, ed anzi i rapporti tra Stato e Chiese influenzano fortemente il bilancio complessivo del sistema democratico⁷.

La sfida del terzo millennio è, dunque, quella di smettere di pensare cristianesimo e laicismo come antitetici, senza allo stesso tempo cadere nell'errore di ritenere che la laicità debba essere “cristiana”, “battezzata”, addolcita, edulcorata, insomma trasformata in una “laicità da passeggio”, pronta a lasciare il passo alle ragioni religiose.

Siamo uguali senza distinzione di religione e lo Stato laico neutrale, ma non indifferente, si deve impegnare a rimuovere gli ostacoli che impediscono il concreto dispiegarsi di tale eguaglianza.

Sulle cruciali questioni al centro del dibattito etico, giuridico e politico delle democrazie contemporanee: dalle biotecnologie, alle famiglie, alla dignità del malato e del morente, all'educazione pluralista nella scuola pubblica, alla morale sessuale e molto altro ancora, lo Stato laico neutrale deve sapersi discostare dai parametri magisteriali, dai valori espressi dal giusnaturalismo cristiano; il diritto deve essere espressione di una giustizia al servizio di tutti, ove l'autodeterminazione del singolo contiene già al suo interno il proprio antidoto: l'obiezione di coscienza che gli consente di astenersi dai comportamenti che contrastino con le proprie convinzioni religiose.

⁵ Cfr. SCALFARI, *Perché non possiamo non dirci laici*, in *La Repubblica*, 7 novembre 2004.

⁶ Si apre proprio con queste parole il saggio di CROCE, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*, Bari, 1959.

⁷ Cfr. KELSEN, *Democrazia e religione*, in IDEM, *La democrazia*, Bologna, 1955, 326.

Laicità significa neutralità, non indifferenza: cioè non si deve negare o disconoscere la presenza delle organizzazioni religiose all'interno delle moderne democrazie liberali, ma è necessario andare oltre il criterio separatista dell'ottocento o forse sarebbe meglio dire che si deve andare verso la sua compiuta realizzazione, per cui «laicità e separazione, neutralità e pluralismo non sono più sinonimo di anticoncordatarismo, di diritto unilaterale comune, di non disponibilità dei pubblici poteri a negoziare con l'autorità religiosa»⁸.

Le Chiese inviteranno i propri fedeli a vigilare sulle leggi imperfette⁹, ma allo stesso tempo lo Stato farà il suo dovere e appronterà in maniera laica e neutrale gli strumenti indispensabili per assicurare una convivenza pacifica in una società sempre più plurale.

Il percorso prescelto nel presente contributo è la disamina di alcuni temi che possono sembrare disomogenei ma in realtà sono legati da un unico filo conduttore costituito da una falsata, se non del tutto assente, applicazione del principio di laicità. Si tratta di fattispecie fortemente caratterizzanti: amore, simboli, diritti, doveri; non è più possibile ignorare che ognuna di queste parole acquista significato solo se declinata nel senso dell'eguaglianza e della laicità da intendersi quale «casa comune in cui i cittadini, credenti e non credenti, si riconoscono nel metodo e nelle proprie, diverse, visioni della vita, senza tentare di prevaricare gli uni rispetto agli altri. È una casa comune che non è neutra rispetto ai valori, ma che crede nella libertà dell'uomo, nella sua capacità di scegliere la propria visione della vita»¹⁰.

1. Stato e Chiese in Costituzione

Il nostro ordinamento giuridico presta da sempre particolare attenzione al fattore religioso sia perché l'esperienza religiosa viene considerata come un bene-valore che contribuisce alla crescita della persona¹¹; ma anche

⁸ Così VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001, 111.

⁹ «I cristiani dovrebbero avere abbastanza fede nel potere di convinzione del loro messaggio e del loro stile di vita da non aspettarsi l'aiuto sempre univoco e pericoloso di un qualsiasi braccio secolare». Così RUSCONI, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*. Torino, 2000.

¹⁰ Così si esprime, e non possiamo non condividere totalmente, D'AMICO, *Laicità per tutti*, in D'AMICO - PUCCIO (a cura di), *Laicità per tutti*, Milano, 2009, 15.

¹¹ Cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 440 del 1995 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1995, 3475 con osservazioni di D'ALESSIO, 3482 e note di RAMACCI, *La bestemmia contro la*

perché, al di là dell'interiorità personale, la religione ha una proiezione esteriore esprimendosi in atti che hanno inevitabili ricadute nella sfera giuridica sociale¹².

L'esame del rapporto tra ordinamento giuridico e fattore religioso precede inevitabilmente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana investendo il periodo in cui maturano i rapporti tra il nuovo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Muovendo proprio dallo Statuto Albertino si evidenzia una propensione alla confessionalità nel momento in cui vi si afferma, all'articolo 1, che: «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato» mentre rispetto alle altre religioni si limita a prevedere che «gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi»¹³. Tuttavia, malgrado le apparenze, si trattava di un regime confessionale *sui generis*, di facciata perché la previsione statutaria non garantì realmente alla religione cattolica una posizione privilegiata né impedì gli scontri Stato-Chiesa legati a questioni politiche e patrimoniali. Insomma l'esigenza primaria dal 1848 in avanti appare quella di affermare la sovranità del potere civile e la sua indipendenza dal potere religioso: così, nonostante l'affermazione dell'articolo 1 dello Statuto, lo Stato liberale sardo-piemontese, poi Stato italiano, si caratterizzò da subito per una decisa laicizzazione del proprio ordinamento¹⁴. L'apice dello scontro tra lo Stato e la Chiesa cattolica si registra, come noto, nel 1870 con l'ingresso a Roma dei bersaglieri, la

Divinità: una contravvenzione delittuosa?, 3484 e D'AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la "Divinità"*, 3487.

¹² Su a tale aspetto cfr. DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988; LILLO, *Commento all'articolo 7*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, 2006, 171.

¹³ Sul primo articolo dello Statuto cfr. JAHIER, *Il primo articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia: monografia storico-giuridica*, Torino, 1925.

Per una ricostruzione della libertà religiosa nell'età liberale cfr. JACINI, *La politica ecclesiastica italiana da Villa Franca a Porta Pia: la crisi religiosa del Risorgimento*, Bari, 1938; SPADOLINI, *Il Tevere più largo*, Napoli, 1967; RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1974; MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Torino, 1990; CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose*, (a cura di CASAVOLA - LONGO - MARGIOTTA BROGLIO), Bologna, 2009; FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2012.

¹⁴ Per una ricostruzione esaustiva cfr. FINOCCHIARO, *Libertà di coscienza e di religione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XIX, 1990.

debellatio dello Stato pontificio e la successiva designazione della Città eterna come capitale dello Stato italiano¹⁵.

La Conciliazione tra Stato e Chiesa avvenne solo nel 1929 con la sottoscrizione dei Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, contenenti: il *Trattato* che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la *Convenzione Finanziaria*, legata al Trattato, che prevedeva un sostanzioso risarcimento per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale; e il *Concordato* che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo.

I Patti furono resi esecutivi con la legge del 27 maggio 1929, n. 810 con cui venne creato lo Stato Città del Vaticano e posto fine alla *questione romana*; affermando nell'articolo 1, che: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato»¹⁶.

Gli accordi lateranensi riportavano in auge quell'interpretazione dell'articolo 1 dello Statuto che dichiarava la religione cattolica religione di stato, secondo una visione tradizionalista, conservatrice e nazionale del regime, fortemente in contrasto con l'ideologia dello Stato liberale. Nel breve spazio di un biennio, tra il 1929 e il 1931, il complessivo sistema di

¹⁵ Sulla questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica cfr. JACINI, *La politica ecclesiastica italiana da Villa Franca a Porta Pia: la crisi religiosa del Risorgimento*, Bari, 1938; JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1963; SPADOLINI, *Il Tevere più largo*, Napoli, 1967; RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1974; TICCHI, *Aux frontières de la paix. Bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922)*, Roma, 2002; MAROTTA, *L'occupazione di Roma e della città leonina: rapporti tra santa Sede e autorità italiane dal 20 settembre alla vigilia del plebiscito del 2 ottobre 1870*, in *Cristianesimo nella storia*, 2010, 1, 33. Per cercare di risolvere la "questione romana" nel maggio 1871 venne emanata la Legge delle Guarentigie, che può considerarsi quale atto unilaterale con cui il governo italiano regolava le prerogative del Pontefice e della Santa Sede e i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede dopo l'occupazione di Roma. Il Pontefice reagì con la politica del *non expedit* che in pratica vietava ai cattolici di partecipare, sia come elettori, sia come eletti, alla vita politica nazionale. L'evoluzione della società, la progressiva perdita di interesse verso la c.d. questione romana, l'introduzione del suffragio universale maschile nel 1912 e il timore dell'avanzata del Partito Socialista, videro aumentare i tentativi di conciliazione tra Stato e Chiesa cattolica, nasce in questo contesto il "patto Gentiloni" con cui diversi candidati liberali conservatori si impegnarono, in cambio dei voti dell'Unione elettorale cattolica italiana, a rispettare i sette impegni da questa formulati e allo stesso tempo i liberali mettevano a disposizione una nutrita quantità di seggi per i candidati cattolici.

¹⁶ Legge 27 maggio 1929, n. 810 "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati Annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929".

relazioni si trasformò, dunque, da separatista a concordatario con una marcata impronta confessionista.

Rispetto al ruolo di assoluto privilegio accordato alla sola Confessione cattolica, gli altri culti si trovarono ben presto in posizione di netta subordinazione; secondo la legge n. 1159 del 24 giugno 1929, infatti, erano ammissibili, nello Stato, i culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana purché «non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume»¹⁷.

Le motivazioni che avevano indotto lo Stato fascista e la Chiesa cattolica a siglare i Patti lateranensi erano simili ma opposte in quanto ognuno dei due soggetti voleva fare dell'altro il proprio braccio secolare o spirituale; tale distanza motivazionale, unita all'alleanza italiana con la Germania e alla successiva entrata in guerra, comportò l'alienazione delle simpatie di gran parte del clero al regime. Così, nel momento della caduta di Mussolini con l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'abbandono in mano tedesca di Roma da parte del Re, il Pontefice si ritrovò protagonista della vita politica del paese.

La difficile eredità lasciata dal fascismo ma anche i complessi rapporti che avevano caratterizzato precedentemente le relazioni Stato-Chiesa cattolica influenzarono l'elezione dell'Assemblea Costituente, composta da forze e ideologie assai diversificate, e il dibattito che in essa si articolò intorno ai temi "religiosi"¹⁸.

I Costituenti volevano mantenere lo Stato e la Chiesa cattolica quali ordinamenti separati e indipendenti, salvaguardando la "pace religiosa" faticosamente raggiunta e garantendo una generale libertà religiosa, accompagnata dall'affermazione dell'eguaglianza e dalla tutela delle confessioni, legittimando anche la libertà di non professare alcuna religione.

Essi scelsero però di non affermare espressamente la laicità tra i principi fondamentali del nuovo ordinamento costituzionale e si preoccuparono soprattutto di disciplinare i rapporti tra Stato e confessioni religiose e ancor più l'aspetto della libertà di professare qualsiasi religione.

¹⁷ Pochi i culti riconosciuti (ebrei e ortodossi) e molti quelli vietati espressamente come i Pentecostali, i Testimoni di Geova e gli Studenti della Bibbia (con leggi rispettivamente del 1935-1939-1940) e la successiva legislazione antiebraica del 1938 rendeva praticamente surreale per tale comunità ogni rivendicazione di libertà religiosa.

¹⁸ Sul ruolo della Chiesa dalla fine della guerra alla Costituente e sul dibattito in Costituente cfr. ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea Costituente*, Napoli, 1979; MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Torino, 1990.

Il primo nodo da affrontare era quello dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e alla prima sottocommissione vennero presentate due relazioni di diversa impostazione¹⁹ poiché da un lato si tendeva a considerare tali rapporti, nel solco della tradizione liberale, nel contesto dei diritti di libertà religiosa, mentre dall'altro l'impostazione cattolica e l'influsso della teorica dello *jus publicum* li collocavano nell'ambito dei rapporti tra Stato e altri ordinamenti²⁰. In realtà non sorsero reali problemi nel definire, nel primo comma dell'articolo 7, i due ordinamenti quali separati ed indipendenti, in quanto la maggioranza dei costituenti riteneva che tale affermazione altro non rappresentasse se non la constatazione di un dato storico che non poteva arrecare alcun pregiudizio alla libertà dei non cattolici²¹.

Più articolata fu invece la discussione relativa alla seconda parte dell'articolo 7 rispetto all'opportunità o meno di richiamare nel testo costituzionale i Patti Lateranensi del 1929²².

¹⁹ Sono le relazioni degli onorevoli Mario Cevolotto e Giuseppe Dossetti per le quali cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Atti della Commissione per la Costituzione*, vol. II, Relazioni e proposte, Roma, 1947, 58 ss.

²⁰ Per una ricostruzione delle diverse posizioni cfr. MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituzione*, Torino, 1990.

²¹ È doveroso ricordare le perplessità espresse dall'onorevole Calamandrei anche rispetto a questa prima parte. Cfr. Seduta del 20 marzo 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente e LARICCIA, L'impegno di Piero Calamandrei per la laicità dell'Italia democratica*, in *Il Ponte*, 2006, n. 12, 78.

Per un primo esame dell'articolo 7 della Costituzione cfr. CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana*, Milano 1968; FINOCCHIARO, *Art. 7 e 8*, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione, Art. 1-12, Principi fondamentali*, Bologna-Roma 1975, 321 ss; LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, Padova 1978; P. LILLO, *Commento all'articolo 7*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, 2006, 171.

²² Ancora una volta fu l'Onorevole Calamandrei a battersi contro l'inserimento dei Patti Lateranensi in Costituzione affermando «...attraverso il richiamo dei Patti lateranensi, si introducono di soppiatto nella Costituzione, mediante rinvio, quelle tali norme occulte, leggibili solo per trasparenza, che saranno in urto con altrettanti articoli palesi della nostra Costituzione, i quali in realtà ne rimarranno screditati e menomati. È inutile ricordarli. Il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della libertà di coscienza, della libertà di insegnamento, il principio della attribuzione esclusiva allo Stato della funzione giurisdizionale, tutti questi principi costituzionali sono menomati e smentiti da norme contenute nei Patti lateranensi, le quali vengono tacitamente ricevute nel nostro ordinamento col secondo comma dell'articolo 5...Mi limito a richiamare l'attenzione vostra, amici democristiani, su quella norma dei Patti lateranensi, che tutte le riassume: dico l'articolo 1 del Trattato:« L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato » ... E vi chiedo: dobbiamo o no fare una Costituzione democratica, che abbia alla sua base i diritti di libertà».

I relatori contrari a tale inserimento muovevano sia dall'inutilità dello stesso, considerando che normalmente i trattati internazionali o gli accordi con altri Stati non formano oggetto di rinvio costituzionale, ma soprattutto volevano evitare ogni possibile "deriva confessionale" della neonata Repubblica Italiana.

Dall'altro lato invece coloro che, muovendo proprio dalla separatezza ed indipendenza di Stato e Chiesa cattolica, sottolineavano la necessaria bilateralità dei rapporti assicurata dal mantenimento dei Patti con copertura costituzionale che non si traduceva in una "costituzionalizzazione" degli stessi ma realizzava «quella pacificazione religiosa auspicata da tutti gli italiani e quella soluzione di un conflitto storico che era già stata nel desiderio e nell'opera degli ultimi governi democratici»²³.

La formulazione uscita dalla prima sottocommissione sollevò anche in Assemblea Costituente importanti discussioni, l'argomento dei rapporti Stato-Chiesa infatti, come lo definì Vittorio Emanuele Orlando, costituiva comunque una «zona infiammabile»²⁴.

Il problema del valore del richiamo operato dal secondo comma dell'articolo 7 provocò un acceso dibattito poiché si riteneva che con tale riconoscimento costituzionale si sarebbe operato un "potenziamento" delle norme pattizie, ma in realtà la formulazione del secondo comma dell'articolo 7 si traduce nella possibilità di modifica bilaterale degli accordi del 1929 attraverso ulteriori accordi tra le due parti, da rendere esecutivi nell'ordinamento statale secondo le procedure previste per gli accordi internazionali. In mancanza di accordo con l'altra parte, cioè la Chiesa

Sul dibattito nato in merito all'inserimento dei Patti Lateranensi nell'art. 7 cfr. tra gli altri DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988; MAZZONE, *Tra resistenza e ragion di Stato: momenti del pensiero politico di Giuseppe Dossetti*, in MELLONI (a cura di) *Giuseppe Dossetti: la fede e la storia. Studi nel decennale della morte*, Bologna, 2007, 311; ELIA, G. *Dossetti e l'art. 7 della Costituzione*, in MONTEFERRANTE - NOCILLA (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Roma 2009, 433.

²³ Così si esprime l'Onorevole Dossetti in ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Atti della Commissione per la Costituzione*, vol. II, Relazioni e proposte, Roma, 1947, 62.

²⁴ Orlando concordava sul riconoscimento dell'indipendenza della Chiesa ma non riteneva che l'affermazione dell'indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa ognuno nel proprio ordinamento dovesse essere posta all'interno di un testo costituzionale per evitare il pericolo di confusioni e anomale interpretazioni. Rispetto ai Patti Lateranensi il grande statista non appare tanto preoccupato del loro inserimento costituzionale quanto della mancanza di una clausola che salvi il diritto sovrano di denunciare un Trattato. Cfr. ATTI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, vol. I, 1941 ss.

cattolica, lo Stato può sempre ricorrere al procedimento di revisione costituzionale *ex* articolo 138²⁵.

Le norme pattizie non sono dunque norme costituzionalizzate potendo modificarsi con legge ordinaria qualora vi sia l'accordo tra le parti, ma presentano comunque una resistenza passiva all'abrogazione per la quale è percorribile unilateralmente la sola via della revisione costituzionale; esse, inoltre, in quanto norme speciali, hanno la forza di derogare alle norme costituzionali pur incontrando il limite invalicabile dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

I Patti Lateranensi furono revisionati dall'Accordo del 18 febbraio 1984: tale revisione concerne specificamente il Concordato²⁶.

La revisione del 1984 appare particolarmente significativa in quanto ad essa si deve la scomparsa del principio della religione cattolica quale religione di Stato²⁷, eliminazione che finalmente riporta la normativa in materia in linea con le trasformazioni del costume sociale e dell'ordinamento giuridico già da tempo manifestatesi. I nuovi accordi modificano il precedente Concordato negli aspetti più evidenti di giurisdizionalismo statale

²⁵ L'esclusione della costituzionalizzazione dei Patti del 1929 e la loro soggezione ai principi fondamentali è stata successivamente ribadita dalla Corte costituzionale che ha chiarito come il secondo comma dell'articolo 7 «non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo ... tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato». Cfr. Sentenze n. 30, 31 e 32 del 1971 (rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1971, 150, 154 e 156), per le quali LAVAGNA, *Prime decisioni della Corte sul Concordato*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1971, I, 628; BELLINI, *Sul sindacato di costituzionalità delle norme di derivazione concordataria*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1971, IV, 86; SARACENI, *Primi diretti contatti della Corte costituzionale con l'articolo 7 Cost.: sentenze nn. 30, 31 del 1971*, in *Diritto ecclesiastico*, 1971, 212; LARICCIA, *Patti Lateranensi e principi costituzionali*, in *Diritto ecclesiastico*, 1971, 332; MODUGNO, *La Corte costituzionale di fronte ai Patti lateranensi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1971, 414.

²⁶ Cfr. legge 25 marzo 1985, n. 121 contenente *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*. Il nuovo Concordato, sottoscritto il 18 febbraio 1984, è diviso in un Accordo di modificazioni, composto da quattordici articoli, e in un Protocollo Addizionale, composto da ulteriori sette norme, che costituiscono le disposizioni esplicative dell'Accordo, fornendone in pratica l'interpretazione autentica.

²⁷ Il punto 1 del Protocollo addizionale alla accordo precisa infatti: «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

o confessionale: dalle restrizioni sulle attività politiche del clero, al controllo sulle nomine dei vescovi e dei parroci, fino al loro obbligo di giuramento di fedeltà allo Stato. Significative anche le modifiche in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rispetto al quale l'articolo 9, comma 2 dell'Accordo dispone: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento», viene dunque meno il riferimento all'insegnamento della religione cattolica quale «fondamento e coronamento» dell'intera istruzione pubblica pur permanendo un privilegio rispetto alle altre religioni²⁸, in quanto anche se certamente può riconoscersi al singolo un vero e proprio diritto soggettivo di avvalersi o meno di tale insegnamento, non è al contempo riconosciuta alcuna possibilità per chi volesse invece conoscere ed approfondire nella scuola i fondamenti di altre religioni.

L'esplicita menzione dei Patti lateranensi all'interno della Costituzione repubblicana influenzò decisamente la sorte delle altre confessioni, poiché se

²⁸ Secondo l'art. 36 del Concordato lateranense, la religione cattolica costituiva «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica», e il suo insegnamento era reso obbligatorio anche nelle scuole medie e superiori. L'obbligatorietà dell'insegnamento per le scuole elementari era già stata sancita con r.d. n. 2185 del 1923.

Sul compito della scuola rispetto all'insegnamento della sola religione cattolica giova ricordare la limpida analisi di un saggio del 1907 di Gaetano Salvemini poi ripubblicato nel 1951 in cui l'autore afferma «La scuola laica non deve imporre agli alunni credenze religiose, filosofiche o politiche in nome di autorità sottratte al sindacato della ragione. Ma deve mettere gli alunni in condizione di potere in piena libertà e consapevolezza formarsi da sé le proprie convinzioni politiche, filosofiche, religiose». Cfr. SALVEMINI, *Il programma scolastico dei clericali*, Firenze, 1951.

Sull'insegnamento della religione cattolica cfr. FLORIDIA - SICARDI, *Dall'eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L'insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, II, 1098; BELLINI, *Considerazioni critiche sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, in BELLINI (a cura di), *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli, 1996, 403; DE MAURO, *Scuola e cultura laica*, in PRETEROSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 97; PARISI, *Il diritto alla scelta di insegnamenti di religione nella scuola pubblica*, in DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia. rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Bologna, 2012, 139.

era intenzione dei nostri Costituenti creare una Carta fondamentale che affermasse un ordinamento pluralista e garantista, allora il riconoscimento offerto alla Chiesa cattolica non poteva tradursi in una posizione di esclusività e privilegio e bisognava procedere in maniera analoga riconoscendo e garantendo anche le confessioni diverse dalla cattolica. Così, paradossalmente, è proprio la posizione riconosciuta alla Chiesa cattolica ad indirizzare verso una nuova considerazione per le altre confessioni, che non sono più meri “culti ammessi” ma “confessioni religiose” tutte egualmente libere davanti alla legge²⁹.

La previsione della garanzia e protezione per i culti acattolici divenne la naturale risposta di coloro che avversavano l’inserimento dei rapporti Stato-Chiese in Costituzione e che temevano che il richiamo dell’articolo 7 potesse costituire un’indiretta ammissione di confessionismo statale³⁰, così l’articolo 8 sembra rappresentare una sorta di “antidoto” ad una possibile deriva confessionale cattolica³¹. Certamente il risultato finale di questa spinta garantista ed innovativa, se confrontato con l’articolo 7, appare almeno in parte limitato in quanto non vengono riconosciute come “*uguali*” tutte le confessioni religiose ma si preferisce la formula ai sensi della quale le confessioni religiose sono «egualmente libere davanti alla legge»³²; e ancora, mentre la Chiesa e lo Stato vengono riconosciuti come indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine, per le altre confessioni il secondo

²⁹ Cfr. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, 2006.

³⁰ Nella seduta del 19 dicembre 1946 della I Sottocommissione, fu l'onorevole Cevolotto, incaricato insieme all'onorevole Dossetti, della stesura delle norme sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto, a proporre l'introduzione di un articolo che garantisse la libertà religiosa dei culti non cattolici. Cfr. seduta del 19. 12. 1946, in *Atti Assemblea Costituente*, vol. VI, 802.

³¹ In generale sull'articolo 8 della Costituzione cfr. FINOCCHIARO, *Art. 8*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 197; COLAIANNI, *Confessioni religiose ed intese. Contributo all'interpretazione dell'articolo 8 della Costituzione*, Bari, 1990; RANDAZZO, *Commento all'articolo 8*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, 2006, 193.

³² A tale proposito cfr. il discorso riassuntivo dell'Onorevole Ruini nella seduta del 12 aprile 1947 precedente la votazione finale. In tale occasione si doveva scegliere una delle due tesi proposte e cioè «l'eguaglianza tra tutte le confessioni religiose» o il meno ambizioso concetto di «eguale libertà» tra le confessioni. La votazione bocciò il testo «tutte le confessioni sono eguali di fronte alla legge» per soli 5 voti, e approvò invece l'emendamento Cappi-Gronchi secondo il quale «tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla legge». Cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'assemblea Costituente*, Roma, I, 1976, 830.

comma dell'articolo 8 sembra configurare un'autonomia limitata e comunque rimessa alla conformità della propria organizzazione e statuto all'ordinamento giuridico italiano; infine, anche il regime delle intese Stato-rappresentanze religiose sembra ritagliare alle altre confessioni un ruolo subalterno rispetto alla tradizione e al riconoscimento dei Patti Lateranensi con la collocazione costituzionale di questi ultimi.

Tuttavia, a dispetto delle perplessità espresse, è opportuno notare che l'articolo 8 è riuscito comunque ad affermare una visione innovativa nei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, così oggi la formula dell'uguale libertà risulta più ricca e comprensiva di quella della mera eguaglianza³³.

Grazie all'evoluzione di dottrina e giurisprudenza si è espansa la tutela riconosciuta alle altre confessioni e progressivamente il principio di eguaglianza ha abbandonato la configurazione meramente "soggettiva" divenendo applicabile anche ai gruppi sociali religiosi; d'altronde se così non fosse l'ineguaglianza di trattamento rispetto a tali gruppi sociali si ripercuoterebbe inevitabilmente sui singoli che li compongono sconfessando *ipso facto* l'intero impianto costituzionale.

Il concetto di *eguale libertà* espresso dall'articolo 8 implica una forte tutela delle confessioni e stigmatizza eventuali valutazioni discrezionali del Legislatore, seppur giustificate dalla forza contrattuale di un determinato gruppo religioso, in quanto contrastanti con il principio di eguaglianza³⁴.

L'articolo 8 riconosce alle confessioni acattoliche il principio di autodeterminazione secondo norme e modelli da esse stesse elaborate³⁵: le confessioni sono dunque considerate alla stregua di ordinamenti originari esterni rispetto allo Stato che non deve ingerirsi nella predisposizione dei loro atti di organizzazione³⁶.

³³ In tal senso cfr. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2012, 50.

³⁴ In tal senso cfr. ONIDA, *Profili costituzionali delle intese*, in MIRABELLI (a cura di), *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, Milano 1978, 25; RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008, 73.

³⁵ Sugli statuti delle confessioni religiose cfr. COLAIANNI, *Statuti delle confessioni religiose*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXX, 1993.

³⁶ In tal senso va letta la Sentenza n. 43 del 1988 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1988, 114) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 9 del r. d. 30 ottobre 1930, n. 1731, Norme sulle comunità israelitiche e sull'unione delle comunità medesime, che prevedeva i requisiti per l'eleggibilità dei componenti dei consigli delle Comunità israelitiche. Tale previsione era infatti in contrasto con l'art. 8, secondo comma, Cost. che implica l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissare direttamente per legge i contenuti degli atti organizzativi delle confessioni. L'autonomia istituzionale

L'ultimo comma dell'articolo 8 è dedicato alle intese tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica³⁷. Effettivamente è doveroso sottolineare come non esista alcun obbligo per le confessioni religiose di stipulare intese con lo Stato, in quanto tali rapporti, essendo indirizzati ad assicurare effetti civili agli atti dei ministri di culto oltre che agevolazioni di vario genere, hanno carattere meramente facoltativo³⁸.

L'architettura costituzionale degli articoli 7 e 8 dimostra dunque, seppure con declinazioni differenziate, la volontà dei Costituenti di eleggere il metodo pattizio o delle intese, cioè il metodo dell'incontro delle volontà, quale strumento principe per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le

riconosciuta dalla Carta costituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose.

³⁷ Senza pretesa di esaustività, sulle intese tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica cfr. PEYROT, *La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *La legislazione ecclesiastica*, Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1967, 538; BIANCONI, *Le intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla Cattolica*, Milano, 1969; CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974; MARGIOTTA BROGLIO, *Libertà religiosa e sistema di rapporti tra Stato e Confessioni religiose. Le "Intese" del 1986 con le Assemblee pentecostali e con le Chiese avventiste*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 1987, n. 4, 539; GIOLLI, *La repubblica e le minoranze religiose. Le intese con valdo-metodisti, avventisti, pentecostali e Comunità ebraiche*, in *Nuova antologia*, 1987, vol. 4, 325; LONG, voce *Intese. III) Intese con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XVII, 1989; IDEM, voce *Intese. IV) Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XVII, 1989; COLAIANNI, *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'articolo 8 Cost.*, Bari, 1990; PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, 1991; ARNONE, *Sulle intese tra Stato e confessioni religiose acattoliche*, in *Diritto ecclesiastico*, 1993, I, 782; CASUSCELLI - DOMIANELLO, voce *Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, 1993, 518; TEDESCHI (a cura di), *Le intese viste dalle confessioni. Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli, 1999, vol. 6.

³⁸ In tal senso cfr. PEYROT, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, 1989, vol. III, 357 e per la giurisprudenza costituzionale la Sentenza n. 59 del 1958 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1958, 885 con osservazione di ESPOSITO) con cui la Corte dichiara l'illegittimità degli articoli 3 della legge 1929 n. 1159 e 1 e 2 del r. d. 28 febbraio 1930 n. 289 ricordando che: «Le intese si riferiscono alla facoltà data alle confessioni di organizzarsi secondo propri statuti, facoltà, non obbligo, in quanto potrebbe anche la confessione affermare di voler essere una libera organizzazione di credenti, rinunciando a qualsiasi creazione di rapporti giuridici ...si deve sempre nettamente escludere che sul terreno della libertà religiosa possa aversi una differenza fra una confessione che abbia stipulato "intese" ed una che non ne abbia stipulate».

diverse Chiese³⁹, indipendentemente dalla loro quantificazione numerica e dal loro reale *appeal* nella società. Si voleva quindi affermare attraverso l'accordo il pluralismo confessionale per superare definitivamente lo Stato liberale e ancor più quello fascista.

La riflessione dei Costituenti sulla libertà religiosa si esprime anche negli articoli 19 e 20 della nostra Carta⁴⁰. La libertà religiosa risulta infatti composta da due aspetti principali fortemente connessi: la libertà di coscienza e la libertà di culto che non sono da intendersi quali fatti «puramente interiori dell'intimo sentimento religioso, o arereligioso o magari antireligioso» bensì come «l'esteriore espressione" del sentimento religioso e le "pratiche visibili di tale adorazione»⁴¹. La libertà religiosa si sostanzia nella «libertà garantita dallo Stato a ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione»⁴², essa costituisce storicamente la prima libertà dei moderni⁴³ ma malgrado ciò risulta ancora oggi sostanzialmente ambigua sia per quanto attiene il concetto stesso di libertà religiosa che per i suoi concreti contenuti. Tale intrinseca ambiguità ha fatto sì che la libertà religiosa venisse considerata come “concetto essenzialmente e prettamente giuridico”⁴⁴, ma anche come valore

³⁹ In questo senso LANDOLFI, *L'intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla teoria delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, Napoli, 1962.

⁴⁰ In generale sugli articoli 19 e 20 della Costituzione cfr. JEMOLO, *Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione*, in *Diritto ecclesiastico*, 1952, 393; FINOCCHIARO, *Art. 19*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977; FERRARI, *L'articolo 19 della Costituzione*, in *Politica e diritto*, 1996, 97; RICCA, *Art. 19*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, 2006, 420; GUAZZAROTTI, *Art. 19*, in CRISAFULLI - PALADIN - BARTOLE - BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008. CATALANO, *Osservazioni sull'articolo 20 della Costituzione*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1964, I, 353; FINOCCHIARO, *Art. 209*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977, 302; RICCA, *Art. 20 della Costituzione ed enti religiosi: anamnesi e prognosi di una norma «non inutile»*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Padova, 2000, 1557; BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano, 2005; BETTETINI, *Art. 20*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, 2006, 441.

⁴¹ Cfr. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano: libertà religiosa come diritto pubblico subbiiettivo*, Torino, 1924, 198.

⁴² Per tale definizione cfr. D'AVACK, *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa*, Roma, 1966; IDEM, *Libertà religiosa (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, 1974.

⁴³ Così RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1974; DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988.

⁴⁴ «Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico». Cfr.

essenzialmente etico-politico⁴⁵. L'evoluzione più moderna del concetto di libertà religiosa sostituisce alla formula "diritto pubblico soggettivo" le locuzioni "diritto inviolabile", "diritto costituzionale" e "diritto fondamentale".

La libertà religiosa va dunque considerata come libertà giuridica, come diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 2 e ancora quale diritto soggettivo perfetto imponendosi sia nei confronti del privato che dei pubblici poteri, libertà religiosa insomma quale fine costituzionale.

La garanzia offerta dall'articolo 19 riguarda il diritto di ogni individuo di professare la propria fede in forma individuale o associata e di farne propaganda.

Il diritto di professare la propria fede appare diritto dal contenuto indeterminato in quanto, se certamente è facile delimitare la dimensione legata ai riti religiosi e alla propaganda, è invece di difficile precisazione il contenuto della libertà di professione religiosa in senso *extra* culturale. In ogni caso, come sempre avviene per i diritti di libertà, l'interpretazione da prediligersi è quella della massima espansione possibile del diritto in questione, per cui la libertà di religione va intesa come libertà di pratica religiosa perché comporta il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto, ma anche quale libertà religiosa che si sostanzia in atti *extra* culto. L'unico limite che può porsi all'esercizio dei diritti insiti nella libertà religiosa è quello relativo a riti contrari al buon costume avendo infatti la Costituzione escluso il richiamo esplicito all'ordine pubblico⁴⁶.

Uno degli aspetti più interessanti del diritto di libertà religiosa è quello concernente il suo possibile risvolto negativo e cioè se, nel silenzio della Costituzione, accanto alla libertà di credere si possa considerare come costituzionalmente protetta anche la libertà di non credere. Dai lavori preparatori non si evince un'equiparazione tra libertà religiosa e libertà di

RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, 1901, 5 ss (riedizione Milano, 1991); IDEM, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, 1924 (riedizione del volume del 1992). Nello stesso senso anche il pensiero successivo all'entrata in vigore della Costituzione, espresso da FINOCCHIARO, *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano, 1958.

⁴⁵ Cfr. GUERZONI, *Libertà religiosa ed esperienza liberaldemocratica*, in AA.VV., *Teoria e prassi della libertà di religione*, Bologna, 1975, 229.

⁴⁶ Secondo parte della dottrina tale limite esiste comunque anche se va considerato solo rispetto alla sua accezione materiale. In tal senso cfr. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, 1993, 231, *contra* BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; FINOCCHIARO, *Art. 7 e 8*, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione, Art. 1-12, Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975.

ateismo, e almeno fino agli anni '60 si è ritenuto che, se all'ateismo si doveva riconoscere tutela costituzionale, questa avrebbe potuto discendere non dall'articolo 19, bensì dall'articolo 21 nella prospettiva della libera espressione del pensiero. Solo successivamente, anche grazie all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la situazione ha subito un deciso capovolgimento tanto che ora l'ateismo viene considerato protetto dall'articolo 19 che al riguardo offre maggiori tutele dell'articolo 21⁴⁷.

La previsione dell'articolo 19 va dunque letta nei due sensi della “libertà di” e in quella “di non”: tale previsione tutela il diritto di credere e quello di non credere, quello alla miscredenza e anche quello di non compiere alcuna scelta⁴⁸, così come la facoltà di diffondere e propagandare anche le proprie credenze di tipo negativo ed ateistico.

Completa il quadro di garanzia per l'esercizio della libertà religiosa l'articolo 20⁴⁹ che si occupa dell'autonomia organizzativa delle associazioni religiose e reagisce all'esperienza storica precedente integrando e specificando lo stesso principio di eguaglianza. Esso costituisce la norma di completamento rispetto ai rapporti Stato-religione corroborando il principio di eguaglianza sostanziale in materia religiosa.

⁴⁷ Rispetto alla giurisprudenza costituzionale cfr. dapprima la Sentenza n. 58 del 1960 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1960, 752) in cui la Consulta sosteneva che “l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa” e quindi non risulta tutelato dall'articolo 19 della Costituzione, e successivamente il cambio di giurisprudenza espresso nella sentenza n. 117 del 1979 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, 816) dove la Corte spiega invece: «l'opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà “negativa”. Ma anche chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. (norma parimenti richiamata come parametro di giudizio nell'ordinanza del pretore di Torino) perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicitazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico».

⁴⁸ Sul punto cfr. FINOCCHIARO, *Art. 19*, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1977, 247.

⁴⁹ Anche se parte della dottrina considera tale previsione costituzionale come “superflua”. Cfr. RIMOLI, *I diritti fondamentali in materia religiosa*, in RIDOLA - NANIA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, vol. III, 877.

2. La grande assente: la laicità costituzionale

La ricostruzione effettuata dimostra un disinteresse reiterato del nostro ordinamento verso la formalizzazione del concetto di laicità. Se forse tale omissione poteva giustificarsi ai tempi dello Statuto Albertino, risulta invero assai più complesso comprendere come i nostri Costituenti, così attenti alla declinazione del principio di eguaglianza e ai diritti di libertà, non si siano soffermati su tale fondamentale valore, tanto che il termine laicità o laico non appare mai nell'intera Carta costituzionale⁵⁰.

Certamente la scelta di includere la laicità quale principio fondante dello Stato nel testo costituzionale non rappresentava un cammino obbligato ed si nota come il panorama delle Costituzioni contemporanee non offra grandi esempi di laicità costituzionale⁵¹; il principale (e a lungo unico) esempio di laicità

⁵⁰ Come nota, all'inizio della sua precisa ricostruzione, RIMOLI, *Laicità*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVIII, 1995. Rispetto alla dottrina in tema di laicità, senza pretesa di completezza, cfr. GUERZONI, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Archivio giuridico*, 1967, n. 1-2, 80; POTOTSCHNIG, *La laicità dello Stato*, in *Jus*, 1977, 247; CARDIA, *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, 1990, 876; DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino, 1993; LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Diritto ecclesiastico*, 1994, I, 383; RIMOLI, *Laicità*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVIII, 1995; FINOCCHIARO, *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1997, 11; PRETERROSSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005; ELIA, *A proposito del principio di laicità dello Stato e delle difficoltà di applicarlo*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. II, Napoli, 2005, 1063; MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in PRETERROSSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 79; LONG, *Laicità dello Stato, confessioni religiose e multiculturalismo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 340; CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della «repubblica democratica» secondo la Costituzione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2007, n. 1, 183; AINIS, *Laicità e confessioni religiose*, Relazione al convegno, *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26 ottobre 2007, ora in www.astrid-online.it; RANDAZZO, *Le laicità. Alla ricerca del nucleo essenziale di un principio*, in *Filosofia e teologia*, 2007, 273; SPADARO, *Libertà di coscienza e laicità nello stato costituzionale: sulle radici "religiose" dello Stato "laico"*, Torino, 2008; AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia*, *Quaderni laici*, n. 0, Torino, 2009; DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, 255; ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Napoli, 2009; AINIS, *Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi ad oggi*, Milano, 2009; MANCINA, *La laicità al tempo della bioetica*, Bologna, 2009; PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2009; RODOTÀ, *Perché laico*, Roma-Bari, 2009-2010; BARBA (a cura di), *La laicità del diritto*, Roma, 2010; LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Roma, 2011; GRASSI, *Laicità e pluralismo religioso*, Villa Vericchio, 2013.

⁵¹ Un'aggiornata rassegna rispetto alla presenza della laicità nelle carte fondamentali dei vari Paesi in Europa è disponibile in www.uaar.it/laicita/in-europa.

costituzionale nel vecchio continente è offerto dalla Costituzione francese che prevede espressamente la forma laica dello Stato mentre la legge si occupa di numerosi aspetti pratici legati alla realizzazione della laicità⁵².

Lo Stato laico, così come inteso in Francia, è uno Stato per il quale le scelte spirituali o religiose attengono alla libertà individuale pur mantenendo anche una dimensione pubblica nel senso che lo Stato non ignora i culti religiosi ma si adopera perché tutti possano esprimersi, garantendo libertà di culto e di espressione proteggendo il singolo nelle sue scelte più personali⁵³. Il concetto di laicità non si limita dunque alla separazione tra Stato e Chiesa, tra politica e sfera spirituale e religiosa, ma permette il consolidamento di valori comuni alla base del vincolo sociale del Paese, perseguendo una doppia esigenza: la neutralità dello Stato da una parte e la protezione della libertà di

⁵² Cfr. articolo 2 della Costituzione francese della V Repubblica del 1958 (il principio di laicità era già presente nella Costituzione del 1946): «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances».

⁵³ In quest'ottica si ricorda che nel marzo del 2004, la Francia ha approvato la legge n. 228 volta a disciplinare alcuni aspetti del principio di laicità legati alla simbologia e all'abbigliamento vietando di indossare nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici, *ostensiblement* simboli o abiti che manifestino un'appartenenza religiosa, cioè quelli che «dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse». Oggetto del divieto non sono più determinati comportamenti, come avveniva nel precedente regime giurisprudenziale, per cui spettava ai capi d'istituto valutare i singoli casi, ma "le port" di determinati segni religiosi in quanto tali, cioè abbigliamento e segni che vengono oggettivamente esteriorizzati. La *ratio* del provvedimento è l'inversione del criterio di valutazione per cui la regola è il divieto di portare segni religiosi e l'eventuale eccezione potrà essere costituita da quei segni portati in maniera discreta e non ostentati. Più recentemente la Legge n. 1192 del 2010 (entrata in vigore nell'aprile del 2011) ha fatto sì che la Francia divenisse il primo Paese europeo a mettere al bando l'uso del *burqa*, vietando la «dissimulazione del volto nei luoghi pubblici». Le donne che indossano il *burqa* o il *niqab* devono pagare una multa, e possono essere obbligate a seguire uno *stage* di educazione civica. La nuova previsione introduce anche un'inedita fattispecie delittuosa: la «dissimulazione forzata del viso» per cui chi obbliga una donna a coprirsi completamente rischia oltre ad una multa anche il carcere. Secondo il Governo la Legge del 2010 persegue l'obiettivo della protezione della pubblica sicurezza e quello del rispetto «du socle minimal des valeurs d'une société démocratique et ouverte» che si estrinseca nel rispetto dell'eguaglianza tra uomini e donne, in quello della dignità umana e nell'osservanza dei requisiti minimi richiesti dal «vivre ensemble». In generale sulla laicità nell'ordinamento francese e il rapporto tra laicità e simboli cfr. BAUBEROT, *Histoire de la laïcité française*, Paris, 2000; CAVANA, *I semi della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI, Dossier n. 518, *Laicità dello Stato e libertà religiosa. Il dibattito presso il Legislatore francese*, febbraio 2004; AA.VV., *Rapporto sulla laicità. Il testo della Commissione francese Stasi*, Milano, 2004; BRUNELLI, *Integrazione non esclusione: la logica del "Rapporto Stasi"*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, n. 4, 844; TEGA, *Il parlamento francese approva la legge anti-velo*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, n. 2, 398.

coscienza dall'altra. In questo senso la laicità costituisce il frutto di una combinazione tra storia, filosofia politica ed etica personale riposando sull'equilibrio tra i diritti, divenendo un elemento essenziale delle moderne società. L'esperienza francese dimostra il radicamento del concetto della laicità statale e la sua naturale evoluzione nell'ambito di una società multiculturale. Di fronte ai nuovi scenari mondiali, infatti, il mondo occidentale – ma non solo esso – deve interrogarsi su quali principi possono realmente garantire la civile convivenza tra le genti, culture e religioni diverse.

La velocità nei cambiamenti globali ha portato, almeno in alcune circostanze, ad un ritorno del “sacro” e della dimensione religiosa nella vita di tutti i giorni; così ricompaiono fondamentalismi e integralismi che si credevano ormai superati con il loro corollario di dogmi, intolleranza e, in alcuni casi, terrore e morte. In questa società sempre più pluralista, multiculturale, multi-etnica e multi-religiosa deve essere rivalutato e rideclinato il concetto di laicità delle istituzioni, inteso come spazio neutro e comune per tutti i cittadini e gli Stati; è solo la laicità infatti che potrà consentire l'accoglienza, nel reciproco rispetto, e non certo la religione assunta a valore civile⁵⁴.

Le riflessioni precedenti possono guidarci nell'esame del sistema italiano in cui, come già evidenziato, manca qualsiasi esplicito richiamo costituzionale al concetto di laicità.

Alcuni dei principi-base della laicità sono certamente presenti nel dibattito costituente, nella Carta ed anche nell'agenda politica del Legislatore dell'Italia repubblicana, anche se la concreta realizzazione del pluralismo religioso così come quella del principio di eguaglianza senza distinzione di religione ha incontrato da subito evidenti difficoltà. Il silenzio della Carta fondamentale sulla laicità del nostro Stato è divenuto sempre più assordante poiché è innegabile che il rapporto laicità-democrazia costituisce, almeno per la tradizione occidentale⁵⁵, un binomio indissolubile, per cui «il principio del laicismo non è che il principio della democrazia»⁵⁶. Il principio

⁵⁴ Cfr. ZAGREBELSKY, *Il problema della laicità nella Costituzione*, in AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia, Quaderni laici*, n. 0, Torino, 2009, 59.

⁵⁵ Non sembra valere il medesimo binomio per quanto concerne invece il mondo islamico in quanto “la democrazia in quanto tale è legata in maniera solo contingente alla aborrita dottrina della laicità. Democrazia significa sovranità popolare, uguaglianza politica, governo rappresentativo e regola di maggioranza. Nessuna di queste espressioni significa laicità. Non esiste perciò per l'Islam l'esigenza di respingere la democrazia”. In questo senso cfr. BAHUL, *Prospettive islamiche del costituzionalismo*, in COSTA-ZOLO (a cura di), *Lo stato di diritto*, Milano, 2002, 639.

⁵⁶ Così si esprime CALOGERO, *Il principio del laicismo*, in AA.VV., *A trent'anni dal Concordato*, Firenze, 1959, 72, in senso analogo LÉVY, *Dix commandements pour une laïcité à la française*, in *Marianne*, 11-17 mars 2007, 91, in cui afferma: «la laïcité c'est la

della democrazia deve essere capace di fare coesistere la pluralità delle idee, dei valori, degli stili di vita e per questo la democrazia non può essere che laica, laicità intesa non «come una filosofia tra le filosofie, come un'ideologia da opporsi ad altre ideologie», ma piuttosto come «la regola di convivenza di tutte le possibili filosofie e ideologie»⁵⁷. In questo senso il principio di laicità può definirsi “*adiàforo*”⁵⁸, valore di tutti i valori, in quanto, grazie alla sua neutralità assiologica, «permette a tutti l'espressione della propria personalità e dei propri convincimenti»⁵⁹. Lo Stato è laico in quanto non è culturale, è separato da ogni cultura nella misura in cui riconosce il pieno valore delle differenze e, conformemente al carattere relativistico della democrazia, non ne assume alcuna in proprio: in un quadro fondamentale di valori condivisi o di principi supremi, che trovano espressione nella Costituzione, le rispetta tutte in egual misura⁶⁰. Lo Stato laico non tende ad imporre i punti di vista di una parte della società al resto della popolazione, nemmeno se quella parte corrisponde alla maggioranza, proclama l'autonomia di coscienza e svolge un ruolo di arbitro non

démocratie»... , «elle n'est pas un élément, mais le cœur battant de la culture démocratique» come pure VECA, *Laicità e democrazia: “simul stabunt, simul cadent”*, in *MicroMega, Almanacco di filosofia*, Roma, 2009, 98, dove l'autore sottolinea l'indissolubile legame tra laicità e democrazia per cui una non può esistere senza l'altra e viceversa.

⁵⁷ Cfr. CALOGERO, *Filosofia del dialogo*, Milano, 1969, 280; e ancora del medesimo autore, *Un'idea di laicità*, Bologna, 2013, 15, in cui afferma: «La mia tesi principale è che la connessione fra laicità, istituzioni e celti democratiche è così stretta che si può concludere a proposito dei due termini, democrazia e laicità, che essi *simul stabunt, simul cadent*». Così anche ROSSI, *Laicità in crisi?*, in RONCAGLIA - ROSSI - SALVADORI (a cura di), *Libertà, giustizia, laicità. In ricordo di Paolo Sylos Labini*, Bari, 2008, 59.

⁵⁸ Così lo definisce RIMOLI, *Laicità (dir. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, IV volume di aggiornamento, 1995, 9; e ancora cfr. RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, Relazione al Convegno annuale dell'associazione italiana dei Costituzionalisti, *Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26-27 ottobre 2007, annuario 2007, Padova.

⁵⁹ Cfr. PRODI, *La questione laica nell'Italia di oggi*, in *Rivista del Grande Oriente d'Italia*, 2006, n. 4, in cui osserva che «l'Occidente nella sua storia ha imparato a tenere a bada il sacro senza scacciarlo e questa è la nostra conquista della laicità»; RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, Relazione al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26-27 ottobre 2007, annuario 2007, Padova; DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, 255. In senso invece radicalmente contrario, cfr. la posizione “confessionale” di MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Diritto e società*, 1997, 41.

⁶⁰ Così COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, 2012, 45 ss.

Sul carattere relativistico della democrazia cfr. KELSEN, *La democrazia*, Bologna, 2001, 151.

imponendo una “concezione buona” della vita, ed adoperandosi perché nessuno possa imporre la propria agli altri⁶¹.

Per queste ragioni, dottrina e giurisprudenza si sono impegnate in “un’esegesi creativa” del testo costituzionale al fine di dedurre comunque la presenza della laicità tra i principi fondanti.

Il concetto di laicità quale principio generale del nostro ordinamento viene quindi elaborato dalla dottrina ma soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale.

Il punto di partenza nella ricostruzione giurisprudenziale della laicità è costituito dalla sentenza n. 203 del 1989 con cui la Consulta ha elevato il concetto di laicità a principio supremo dell’ordinamento costituzionale⁶².

La pronuncia di cui sopra prende le mosse dalla spinosa questione dell’insegnamento della religione cattolica rispetto alla posizione degli studenti che decidono (o i cui genitori decidono) di non avvalersi di tale insegnamento che, ai sensi della Legge n. 121 del 1985 non può più considerarsi obbligatorio così come del resto va considerato l’eventuale insegnamento alternativo.

La Corte nella sentenza del 1989 afferma: «*Il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale*», inserendo così la laicità tra i valori fondanti della Carta e dello Stato, e descrivendo tale principio dicendo che: «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale ...la scelta confessionale dello Statuto Albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all’Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana».

Lo Stato si fonda anche sul principio di laicità, la religione cattolica non è più la religione di Stato, ma nonostante ciò viene mantenuto e considerato non costituzionalmente illegittimo l’insegnamento della sola religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie⁶³. Il *genus* “valore della cultura religiosa” e

⁶¹ Sulla definizione di Stato laico cfr. HAARSCHER, *La laïcité*, Paris, 1996 e la bella ricostruzione effettuata da MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in PRETERROSSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 79.

⁶² Cfr. Sentenza n. 203 del 1989 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, 890, con osservazioni di SACCOMANNO, 903 e nota di MUSSELLI, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, 908 ed anche FLORIDIA - SICCARDI, *Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato*, *ivi*, 1086.

⁶³ Per la Corte non esiste ambiguità e spiega che «esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi dell’opposizione positivista tra religione e scienza, quindi dell’eticità dello Stato totalitario», la Repubblica può ora

la *species* “principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano” concorrerebbero a descrivere l’attitudine laica del nostro Stato-comunità, al servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini⁶⁴.

Infine, la scelta se avvalersi o meno di tale insegnamento non pregiudica in alcun modo la posizione dello studente; diversamente potrebbe essere se vi fosse la previsione obbligatoria di altra materia per i non avvalenti, poiché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà di imperativo di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Nel caso in esame dunque la questione di legittimità proposta viene dichiarata infondata e l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole -come delineato dal nuovo Concordato- in quanto facoltativo, viene considerato conforme alla libertà dei non credenti così come di chi professa un’altra religione, non contrastando con la Costituzione e con il principio supremo della laicità dello Stato in essa implicitamente contenuto e dalla Corte soltanto messo in evidenza.

L’esegesi della sentenza del 1989 lascia alquanto perplessi in quanto, se da un lato la Corte afferma l’esistenza di uno Stato laico «entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità» (punto 5), dall’altro, «proprio per la sua forma di Stato laico» (punto 7), inspiegabilmente conferisce solo ad una specifica religione una condizione privilegiata, rendendola unica confessione oggetto di studio (sia pur non obbligatorio) nelle scuole pubbliche⁶⁵.

Ciò che appare di difficile comprensione è come sia possibile conciliare il principio di eguaglianza senza distinzione di religione con una laicità temperata dal riconoscimento del valore della sola cultura cattolica quale patrimonio storico dell’intero popolo italiano. Così operando, la laicità riconosciuta dalla Corte nasce viziata, certamente in sintonia con la struttura

infine, proprio per la sua forma di Stato laico, «fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s’inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’acquisizione dei principi del cattolicesimo al “patrimonio storico del popolo italiano”».

⁶⁴ Secondo i giudici della Consulta con l’accordo del 1984: «emerge un carattere peculiare dell’insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta».

⁶⁵ Mettendo in tal modo in discussione la stessa eguaglianza tra le diverse confessioni religiose o come causticamente segnalato da ROTA in *La laicità nella legislazione italiana: alcune considerazioni di una cittadina preoccupata*, si afferma che «Tutte le religioni sono uguali, ma certamente ce n’è una, in Italia, che è più uguale delle altre». Cfr. www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/2014.

degli articoli 7 e 8 della Carta costituzionale dai quali deriva un innegabile *favor* nei confronti della religione cattolica non solo per la collocazione costituzionale dei Patti Lateranensi, ma perché, come già evidenziato, rispetto alle altre confessioni si afferma che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» ben sapendo che «*egualmente libere*» non significa «*uguali*». La laicità richiamata dalla Corte non realizza il principio cardine dell'eguaglianza di cui al primo comma dell'articolo 3; infatti se l'eguaglianza è il presupposto della democrazia e se come ha chiarito la stessa Corte «è un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura», espressione di un «generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo»⁶⁶, allora questa coerenza deve dispiegarsi anche in materia religiosa, per cui o realmente lo Stato assume una posizione di neutralità e garanzia nei confronti di tutte le confessioni religiose o, in caso contrario, non potrà essere definito quale stato laico, e la democrazia presenterà inevitabilmente un *deficit* nel suo dispiegamento e funzionamento poiché la laicità è riconoscimento pieno e rispettoso della dignità dell'altro attraverso la salvaguardia della sua diversità culturale, religiosa e morale.

Bisogna dunque domandarsi come sia possibile conciliare eguaglianza e privilegio, laicità e confessionalismo, libertà religiosa ed indottrinamento in una sola fede, disconoscendo il principio della neutralità dello Stato⁶⁷, vero cardine della riflessione laica.

L'attitudine laica del nostro Stato viene così posta al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini e in tale ottica diviene logico presumere che non esista un concetto univoco di laicità, così il termine laicità acquista diversi significati non solo per la polemica pubblicistica o politica ma anche nel linguaggio giuridico, esiste quindi una "laicità negativa o laicità-neutralità" e una "laicità sana" o "positiva"⁶⁸.

⁶⁶ Cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 25 del 1966; n. 175 del 1971 e n. 204 del 1982 rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1966, 241; 1971, 2109; 1982, 2146.

⁶⁷ La Corte parla di "equidistanza" e "imparzialità" ma non di "neutralità". Cfr. sentenza n. 329 del 1997 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1997, 3335 con osservazioni di D'ALESSIO, 3341 e nota di RIMOLI, *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*, *ivi*, 3343, dove la Corte afferma: «il principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993) ... non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose».

⁶⁸ Su tale distinzione cfr. DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, 2012. Parla di "sana laicità" Pio XII in un discorso del 1958 dove sostiene: «Vi è in Italia chi si agita perché teme che il cristianesimo

La Corte considera appurata l'esistenza di diverse tipologie di laicità ponendo alla base del riconoscimento della laicità nel nostro Stato una visione confessionale della stessa in quanto riconoscendo l'insegnamento della sola religione cattolica nella scuola pubblica quale estrinsecazione dei valori fondanti dello stato mette inevitabilmente in discussione il principio di eguaglianza *ex* articolo 3.

Questa pronuncia non costituisce, a parere di chi scrive, il riconoscimento formale del principio di laicità, ma certifica una "metamorfose interpretativa" del principio stesso, una kafkiana mutazione che mette «in forse lo stesso contenuto originario ed essenziale, cioè il principio di neutralità religiosa e di conseguente imparzialità dello Stato»⁶⁹.

La Corte prende le distanze da una concezione del fenomeno religioso quale elemento strettamente correlato alla sfera del privato, ponendosi in una prospettiva non di mera astensione, ma in quella di una "laicità positiva".

Questa impostazione, decisamente discutibile, viene ribadita dalla Corte quando essa viene chiamata a decidere una seconda volta sulla legittimità dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 121 del 1985⁷⁰, occasione in cui la Consulta ribadisce decisamente l'orientamento maturato nella sentenza del 1989 sostenendo che: «l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato».

La definizione di laicità rimane dunque ancorata all'idea di "buona laicità" che ben si concilia con i privilegi riconosciuti alla sola religione cattolica.

tolga a Cesare quel che è di Cesare. Come se dare a Cesare quello che gli appartiene, non fosse un comando di Gesù; come se la legittima, sana laicità dello Stato non fosse uno dei principii della dottrina cattolica; come se non fosse tradizione della Chiesa il continuo sforzo per tenere distinti, ma pure, sempre secondo i retti principii, uniti i due Poteri; come se, invece, la mescolanza tra sacro e profano non si fosse il più fortemente verificata nella storia quando una porzione di fedeli si è staccata dalla Chiesa». In linea con tale tradizione si presenta Papa Benedetto XVI nel suo discorso ai partecipanti al Convegno sulla laicità, promosso dall'Unione giuristi cattolici italiani il 9 dicembre 2006.

⁶⁹ In tal senso cfr. GUERZONI, *Il principio di laicità tra società civile e Stato*, in TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Napoli, 1996, 75.

⁷⁰ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 13 del 1991, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1991, 77, con nota di SACCOMANNO, *Insegnamento di religione cattolica: ancora una interpretativa di rigetto*, 88. In tale occasione il giudice *a quo* si sofferma sulla collocazione dell'insegnamento nell'ambito dell'orario ordinario che comporta per i non avvalentisi l'obbligo di rimanere a scuola, nonché – con particolare riguardo alla scuola elementare – la riduzione del numero di ore disponibili per la normale attività didattica.

Così concepita la nostra laicità appare – come acutamente osservato – una «laicità battezzata e praticante» fondata «sulla norma implicita che continua a riconoscere al cattolicesimo – e non ai principi costituzionali – un ruolo pontificale nel processo d'integrazione societaria e, di conseguenza, un regime di privilegio in perfetta continuità con la natura di Nazione Stato e non di Stato-Nazione dell'Italia»⁷¹.

Inevitabilmente, la mancanza della laicità quale fondamento dell'impianto costituzionale inficia, almeno in parte, la democraticità dell'ordinamento poiché sul fronte religioso, non sembra essere garantita l'uguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge; infatti non è assicurata l'eguale libertà delle confessioni religiose ogni volta che ad una sola confessione venga offerta la possibilità di una esplicazione più accentuata di libertà e la libertà si trasformi in “privilegio”; del pari non sono garantite la libertà di religione e verso la religione di moltissimi italiani, credenti e non credenti, dentro la scuola e fuori della scuola; non è garantita l'uguaglianza tra credenze religiose e credenze filosofiche e tra confessioni religiose e organizzazioni non confessionali e filosofiche⁷².

Per non continuare a “tradire” la Costituzione⁷³ è necessario intervenire in modo che l'innegabile “valore della cultura religiosa” e del “patrimonio storico” costituito anche dal cattolicesimo non divengano ostacoli insormontabili all'effettiva realizzazione del principio di eguaglianza, ma siano anzi utili strumenti nelle mani di un attento Legislatore pronto a declinare finalmente anche nel nostro Paese il paradigma della laicità al di fuori e al di là di

⁷¹ Cfr. FERRARI, *Laicità del diritto e laicità narrativa*, in *Il Mulino*, 2008, n. 6, 1123 e ss.

⁷² In senso decisamente critico verso la “laicità all'italiana” e ampiamente condivisibile cfr. il pensiero di LARICCIA espresso in numerosi saggi ed articoli tra cui *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, 1967; *L'eguaglianza delle confessioni religiose di fronte allo Stato*, in AA.VV., *Individuo gruppi e confessioni religiose nello stato democratico*, Milano, 1973, 421, *Le libertà di religione e verso la religione*, in BELLINI (a cura di), *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Bologna, 1975; *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Diritto ecclesiastico*, 1994, I, 383, *La laicità in Italia, oggi*, in CARCANO (a cura di), *Le voci della laicità*, Roma, 2006, 23; *Garanzie di libertà e di uguaglianza per i singoli e le confessioni religiose, oggi in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, 2007, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Roma, 2011.

⁷³ Sul tradimento della nostra Costituzione non ha dubbi AINIS quando afferma: «Purtroppo tutta la storia della legislazione religiosa in età repubblicana è intessuta di favoritismi e discriminazioni. Sono state discriminate le confessioni di minoranza, a partire dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione, quando facendo leva sulla natura programmatica (dunque non vincolante) delle norme costituzionali i culti acattolici vennero costretti ad una condizione di sostanziale illibertà; ed è stata privilegiata la religione dominante», cfr. AINIS, *Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi ad oggi*, Milano, 2009, 101 ss.

pretestuose differenziazioni tra “laici” e “laicisti” che realmente testimoniano solo una situazione di velato (neanche tanto) confessionismo.

Il principio di laicità appare oggi iscritto a pieno titolo anche tra i pilasti della democrazia europea e i vari interventi in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali, contro ogni forma di discriminazione, incidono inevitabilmente sulla competenza, teoricamente esclusiva, degli Stati membri sulle “chiese nazionali”. È dunque ipotizzabile - e forse auspicabile - una progressiva convergenza dei modelli europei di relazioni tra Stato e Chiese verso un paradigma fondamentalmente unitario di libertà religiosa, poggiato sul primato della libertà individuale, sul divieto di discriminazione per motivi religiosi, sull'autonomia confessionale e sulla cooperazione tra istituzioni pubbliche e gruppi religiosi⁷⁴.

Invero il principio di laicità e la sua reale attuazione fanno parte della vita di noi tutti, lo Stato laico infatti è l'unico in grado di superare ogni *weltanschauung* caratterizzata dal c.d. integralismo, da certezze indimostrabili, da pericolosi dogmi, insomma solo lo Stato laico è in grado di “smascherare” le ideologie e realizzare effettivamente ed efficacemente il principio di eguaglianza senza violare le scelte più intime, personali e pure confessionali che ognuno dei suoi consociati è libero comunque di compiere nella sua dimensione privata⁷⁵.

3. Il diritto positivo tra buoni propositi e laicità mancante: a) “All’ombra” dei crocifissi; b) Diversi da chi? La questione delle unioni omosessuali

Le conseguenze pratiche della mancanza del principio di laicità nel nostro ordinamento risultano tristemente evidenti in molti settori della

⁷⁴ Così FERRARI, *Laicità del diritto e laicità narrativa*, in *Il Mulino*, 2008, 1123 e ss.

⁷⁵ La necessità di revisionare l'approccio del nostro Stato rispetto alla questione religiosa è magistralmente esposta da LARICCIA, *Per una riforma del sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose*, in AA.VV., *Costituzione e religione, Percorsi costituzionale*, 2/3, Trento, 2013, 23, in cui l'autore propone una riforma costituzionale che introduca l'espressione “*laica*” nell'articolo 1 dopo le parole «L'Italia è una Repubblica»; abroghi l'articolo 7; sopprima nel secondo comma dell'articolo 8 le parole «diverse dalla cattolica» e aggiunga allo stesso articolo 8 i due commi seguenti: «La regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le singole confessioni religiose non deve in ogni caso ledere la libertà religiosa, l'eguaglianza e la pari dignità delle diverse confessioni, nonché i diritti costituzionali garantiti a tutti i cittadini».

Le attività ecclesiastiche, in quanto afferenti a interessi diversi da quelli propriamente spirituali, sono disciplinate dal diritto comune».

Infine, l'autore propone di inserire all'articolo 19 il comma: «La Repubblica garantisce la libertà di coscienza».

legislazione: dalla scuola, alla famiglia, alle coppie di fatto etero ed omosessuali, alla procreazione assistita, alla questione del fine vita, fino alla gestione dei simboli religiosi. Nascita, amore, simboli, educazione, morte, diritti e doveri: ognuna di queste fattispecie necessita del principio di laicità per potersi declinare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 ma purtroppo questo non avviene nel nostro ordinamento ancorato ad una visione confessionale dello Stato che ferisce quotidianamente il principio di eguaglianza, il principio di autodeterminazione, e la libertà di coscienza di ognuno di noi.

Questa è l'ottica in cui verranno esaminate alcune questioni, a dimostrazione delle nefande conseguenze sul diritto positivo della mancanza del principio di laicità in un Paese che si ritiene civile e democratico⁷⁶.

a) "All'ombra" dei crocifissi

Si è accennato al rapporto esistente tra laicità e simboli religiosi esaminando l'impostazione francese; le scelte della Francia dimostrano infatti quanta importanza abbia l'utilizzo della simbologia, persino nell'abbigliamento, nel rapporto con la laicità⁷⁷.

⁷⁶ Si interroga in maniera lucida e circostanziata su cosa accade quando la politica si inoltra sul terreno dell'eticamente sensibile RODOTÀ, *Perché laico*, Bari, 2009-2010, 41 ss, in cui l'autore nota come sia necessario «mettere da parte una versione caricaturale della laicità, sempre soggetta a scrutinio da parte di chi decide quale sia la laicità «buona», guardando invece a essa come a un modo d'essere della società e della politica, un carattere della stessa democrazia».

⁷⁷ In generale sull'importanza dell'uso dei simboli con particolare riferimento ai simboli religiosi cfr. FERRERO, *I simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto, alla psicologia e alla sociologia*, Torino, 1892 (riedito a cura di LAURETANO, Napoli, 1995); KERTZER, *Riti e simboli del potere*, Roma, 1989; KUBIK, *The power of symbols against the symbols of power*, Pa., 1994; GATTAMORTA, *Teorie del simbolo: studio sulla sociologia fenomenologica*, Milano, 2005; DIENI - FERRARI - PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; JASONNI, *Simbolo religioso e laicità (Appunti a margine della rilettura apologetica di un frammento eracliteo)*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2005, 2; CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in *Diritto ecclesiastico*, 2005, n. 1, 512; PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, Napoli-Roma, 2006; DIENI - FERRARI - PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, 2006; MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del pluralismo*, Padova, 2008; BENIGNO - SUCCIMARRA (a cura di), *Simboli della politica*, Roma 2010; DE OTO (a cura di), *Simboli e pratiche religiose nell'Italia «multiculturale». Quale riconoscimento per i migranti?*, Roma, 2010; ZAGREBELSKY, *Simboli al potere: politica*,

La questione della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico presuppone, da un punto di vista teorico, una riflessione sul ruolo che il principio di laicità esplica nelle contemporanee società multiculturali. In questo senso una corretta declinazione del principio di laicità può condurre ad una pacificazione dei conflitti di carattere identitario, concernenti l'affermazione e la rivendicazione pubblica delle diversità di cui le varie soggettività (etniche, religiose e politiche), sono protagoniste⁷⁸.

Sulla base di quanto premesso pare opportuno soffermarsi su una vicenda emblematica della "paradossale laicità all'italiana" e cioè la questione dell'esposizione del crocifisso nei luoghi dello Stato⁷⁹.

Il problema del simbolo crocifisso è se debba essere considerato lecito, e soprattutto rispondente ad uno Stato che afferma annoverare il principio di laicità tra i suoi principi fondamentali, esporre un crocifisso in un'aula scolastica in un tribunale, in un luogo di cura o in un ufficio pubblico. Oppure se questa scelta, oltre a potere offendere la coscienza del non credente o dell'appartenente ad un'altra confessione religiosa, contraddica i principi di laicità ed eguaglianza.

fiducia, speranza, Torino, 2012; LA CAMERA, *Il diritto ad esporre simboli religiosi nello spazio pubblico*, in DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Bologna, 2012, 215; VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Milano, 2013.

⁷⁸ Chiarisce con maestria gli effetti negativi del simbolo in termini di carica identitaria rispetto ai fondamentalismi di ogni religione LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in DIENI - FERRARI - PACILLO (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005, 13.

⁷⁹ L'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è disciplinata dall'Ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250; mentre l'esposizione nelle aule giudiziarie deriva dalla Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante "*Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza*". Per quanto concerne la scuola si fa riferimento ad una serie di atti secondari su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo della trattazione. Più recentemente rispetto all'esposizione di simboli religiosi all'interno di uno spazio pubblico destinato ad uso privato è stata prevista - dall'articolo 58, comma 2, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 - la possibilità al detenuto di «esporre nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa». Infine, si ricorda la "*Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*" approvata con Decreto del Ministro dell'Interno 23 aprile 2007, n. 26628, in cui si afferma tra l'altro che «l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e simboli di religioni diverse dalla sua». Peccato solo che i simboli delle altre religioni non trovino alcuno spazio nei luoghi dello Stato.

Senza soffermarsi specificamente sull'esposizione del simbolo cattolico per eccellenza nei tribunali⁸⁰, nei seggi elettorali⁸¹ e negli

⁸⁰ Rispetto alla collocazione del crocifisso nei tribunali cfr. Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Div. III del 29/5/1926, n. 2134/1867: «Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effigie di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all'altissima funzione della giustizia». Tale previsione ancora oggi incredibilmente applicata è stata oggetto di una dura contestazione da parte di un magistrato di Camerino (il dottor Tosti) che nell'ottobre del 2003 decise di rimuovere il crocifisso presente nell'aula giudiziaria. Tale gesto causò un'inchiesta dell'allora Ministro della giustizia Castelli al fine di appurare se fosse necessario intervenire con un trasferimento d'ufficio o un'azione disciplinare nei confronti del magistrato, che invece colse l'occasione per scrivere al Ministro per rammentargli come la circolare fascista che prevede la presenza dei crocifissi nei tribunali sia da considerarsi superata perché incompatibile con la Costituzione italiana e con la Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, chiedendo la rimozione da tutte le aule giudiziarie di tutti i crocifissi. La decisione del giudice di astenersi dalle udienze fino alla rimozione dei crocifissi gli costò una prima condanna del dicembre del 2005 da parte del Tribunale dell'Aquila, a sette mesi di reclusione e all'interdizione dei pubblici uffici per un anno (cfr. Tribunale dell'Aquila, Sentenza n. 622, 15 dicembre 2005). Malgrado la condanna il giudice ha proseguito la sua (nostra) "battaglia di laicità" rifiutandosi di prestare il proprio operato in aule dove fosse esposto il crocifisso. Intanto, la prima condanna veniva confermata dalla Corte di Appello dell'Aquila, e poi successivamente annullata nel 2009 dalla Cassazione che accoglieva la non configurazione del reato di omissione di atti di ufficio, poiché le udienze erano state tenute comunque dai sostituti. In seguito all'assoluzione è stato riattivato il procedimento disciplinare e nel 2010 la Sezione disciplinare del CSM – pur ritenendo che l'imposizione dei crocifissi potesse configurare la lesione dei diritti di libertà religiosa e di coscienza – rimuoveva il giudice Tosti dalla magistratura. Nel luglio del 2012 la Corte di appello dell'Aquila ha assolto il giudice dal reato di omissione di atti di ufficio per essersi rifiutato di tenere le udienze sotto l'imposizione dei crocifissi. La lunga vicenda del giudice Tosti arriva anche dinanzi alla Corte costituzionale la quale con l'Ordinanza n. 127 del 2006 dichiara inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato. Dopo condanne, assoluzioni e azioni disciplinari possiamo ben dire che la questione è tuttora aperta e che accanto al motto «La legge è uguale per tutti», ancora oggi, trova posto nei nostri tribunali, il simbolo della passione di Cristo, come a ricordarci che una cosa è l'eguaglianza dinanzi alla legge e ben altro è invece l'eguaglianza senza distinzione di religione.

⁸¹ Rispetto all'esposizione del simbolo cattolico nei seggi elettorali si sono verificati alcuni casi di "obiezione", sia da parte di scrutatori che di semplici elettori. Si segnala la Sentenza n. 439 del marzo 2000, della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, in cui viene riconosciuta l'obiezione di coscienza di uno scrutatore che lamentava come contrario ai propri convincimenti il fatto che l'amministrazione pubblica nell'organizzare le operazioni elettorali non avesse provveduto, all'eliminazione dei crocifissi nei luoghi adibiti a seggi. La Cassazione si dimostra attenta al principio di laicità che anima un «regime di pluralismo confessionale e culturale» e interpreta il concetto di laicità espresso dalla Consulta nel 1989 non nel senso dell'irrelevanza e dell'indifferenza ma, all'opposto, «non indifferenza dello

ospedali⁸², si circoscrive la presente ricostruzione all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto la commistione tra istruzione e simbolo religioso rappresenta uno dei maggiori pericoli per la democrazia e per i giovani che hanno una personalità "in progress" e quindi ancor più bisognosi di neutralità e laicità nella formazione delle proprie convinzioni.

L'esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche non deriva da una esplicita previsione legislativa ma si desume da una serie di atti secondari concernenti l'insegnamento della religione cattolica e soprattutto gli arredi scolastici⁸³.

Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale», si tratta cioè di una "laicità attiva" nel senso di un preciso compito che pesa sullo Stato per rimuovere quegli ostacoli che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione impediscono l'eguaglianza senza distinzione di religione. La sentenza del 2000 appare particolarmente significativa in quanto menziona in diversi punti la neutralità degli spazi pubblici, sia in generale sia rispetto specificamente ai seggi elettorali considerando la necessità che il pubblico «sia neutrale e tale permanga nel tempo».

Per una ricostruzione della vicenda cfr. VIPIANA, *Neutralità degli spazi pubblici e diritto all'identità religiosa nell'ordinamento italiano: orientamenti giurisprudenziali*, in ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Napoli, 2009, 129 ss.

⁸² Sull'esposizione del crocifisso negli ospedali pubblici si ricorda la condanna a 8 mesi di reclusione, per vilipendio alla religione, inflitta nel gennaio 2006 al Signor Adel Smith, poiché aveva gettato dalla finestra, tre anni prima, il crocifisso che si trovava nella stanza dell'ospedale dove era ricoverata sua madre. Interessante anche l'esposto presentato dallo scrittore Ennio Montesi, nel 2010, alla Procura della Repubblica di Ancona, al Tribunale dei diritti del Malato e al presidente Giorgio Napolitano, contro l'Ospedale di Jesi. Montesi ricoverato presso il reparto di chirurgia generale per un delicato intervento richiese sia verbalmente sia con istanze scritte alla direzione di presidio ospedaliero che venisse rimosso il simbolo del crocifisso dalla camera assegnatagli. La direzione ospedaliera comunicò a Montesi che in nessun caso il crocifisso sarebbe stato rimosso, la legittima protesta non produsse dunque alcun concreto risultato.

⁸³ L'esposizione dell'immagine del crocifisso (e del ritratto del Re) nelle scuole pubbliche è disposta dall'articolo 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in ogni aula delle scuole medie (del Regno d'Italia) e, per la scuola elementare, dal r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, che all'allegato C (articolo 119) prevede il crocifisso nella tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi. La vigenza di tali norme viene successivamente confermata dall'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641 in materia di edilizia scolastica (poi sostituito dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 106) e dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 19 ottobre 1967, n. 367/2527 che prevede l'esposizione dell'immagine del Presidente della Repubblica al posto di quella del Re. Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) non menziona espressamente gli elementi di necessario corredo delle aule scolastiche; la circolare del Miur del 3 ottobre 2002, n. 2667, dedicata proprio al crocifisso, ribadisce l'obbligo per i dirigenti scolastici di assicurare il rispetto dell'esposizione. Ancora, in merito all'esposizione di simboli religiosi diversi dal crocifisso nelle scuole pubbliche è intervenuta la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione dell'8 aprile 1923, n. 8823 che accogliendo le richieste dei valdesi,

I Patti Lateranensi e le successive modifiche del 1984 non hanno stabilito niente di specifico rispetto all'esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici. È interessante notare come il Consiglio di Stato abbia però fornito parere negativo rispetto ad una abrogazione implicita dovuta al decadimento della previsione della religione quale religione di Stato avvenuto proprio con la modifica dei patti Lateranensi⁸⁴. In realtà, le norme contestate potrebbero ritenersi implicitamente abrogate dal Decreto Legislativo n. 297 del 1994 che regola l'intera materia scolastica, anche se lo stesso Decreto, all'articolo 676 intitolato "norme di abrogazione", recita: «le disposizioni inserite nel presente testo unico ... vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate»⁸⁵; per cui alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali

prevede la possibilità di affiggere un'immagine del Redentore «in un'espressione significativa che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel crocifisso».

⁸⁴ Con il parere n. 63 del 1988, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell'art 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'allegato C del r.d. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica in quanto, premesso che «...il Crocifisso, o più esattamente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico». Sul tale parere cfr. GALANTE, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in BIN – BRUNELLI - PUGIOTTO - VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino 2004, 154, in cui l'autrice sottolinea come «L'attribuzione al crocifisso di un valore culturale non risolve alcun problema. Se anche si ammetta che quel simbolo abbia una valenza culturale, di cui si sia arricchito nei secoli, mai sarebbe possibile escluderne il significato religioso, con cui è invece venuto ad esistenza».

⁸⁵ L'articolo 107 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nell'elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l'arredo fa però riferimento esplicito solo all'attrezzatura, all'arredamento e al materiale da gioco per la scuola materna; l'articolo 159 stabilisce che «spetta ai comuni prevedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari...» e l'articolo 190 recita: «i Comuni sono tenuti a fornire (...) l'arredamento» dei locali delle scuole medie». In nessun caso si trova comunque alcun esplicito riferimento al crocifisso.

“arredi” ovvero “arredamenti” contenute negli artt. 107, 159 e 190, potrebbero ancora concorrere le due disposizioni regolamentari, comprendendo dunque ancora il crocifisso tra gli “arredi” scolastici. La ricostruzione non è del tutto convincente ma è comunque stata finora sufficiente a giustificare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e a convincere la magistratura della liceità di tale collocazione.

Intorno al tema si sono sviluppati diversi casi⁸⁶ che hanno coinvolto non solo la dottrina ma anche gli organi giudiziari nazionali ed extra-nazionali.

⁸⁶ Rispetto ai quali si rammenta che nell'inverno 1987-88 la signora Maria Vittoria Migliano Montagnana insegnante presso un istituto tecnico aveva sollecitato il Preside di tale istituto a rimuovere il crocifisso da tutte le aule dove questo era esposto, altrimenti avrebbe sospeso ogni sua attività didattica. Stante il rifiuto del Preside, la professoressa Migliano interruppe la sua attività didattica e venne perciò sottoposta d'ufficio ad un procedimento disciplinare e inquisita dalla magistratura per interruzione di pubblico servizio. L'insegnante non ottenne alcun pronunciamento dirimente né dal Ministero della Pubblica Istruzione, né dall'autorità giudiziaria e la caduta del governo nel marzo 1988 spense il caso mediatico che era sorto intorno alla sua legittima protesta. Rispetto al clamore mediatico si segnala l'intervento della scrittrice Natalia Ginzburg sulle pagine dell'Unità, con un articolo dall'emblematico titolo: «*Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano*», in cui la famosa scrittrice -con estrema superficialità- afferma che il crocifisso non discrimina nessuno sostenendo: «... È l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente...Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. C'è stato sempre...». Cfr. GINZBURG, *Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano. Quella croce rappresenta tutti*, L'Unità, 22 marzo 1988. *Contra* la posizione della Ginzburg cfr. le condivisibili critiche di LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011, 13 ss.

L'altro caso nasce dalla richiesta, nell'anno scolastico 2002-2003, di un cittadino italiano di religione musulmana (Adel Smith) all'insegnante della scuola di Ofena (in provincia dell'Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla parete o in subordine, di appendervi un quadretto con il testo di un versetto del Corano. L'insegnante accondiscende a questa seconda richiesta, ma successivamente il dirigente scolastico impone di rimuovere il quadretto. Assistito da un avvocato, Adel Smith ricorre al Tribunale dell'Aquila per ottenere un pronunciamento d'urgenza che dandogli ragione decreta la rimozione del crocifisso. Una successiva Ordinanza revoca però tale pronunciamento per difetto di giurisdizione, in quanto l'istanza presentata non integrava una domanda “meramente risarcitoria”, ma si concretizzava nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, per la quale è prevista l'esclusiva competenza del giudice amministrativo. La vicenda si è poi chiusa in sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione che con l'Ordinanza n. 115614 dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del fatto che la richiesta di rimozione del crocifisso investe in via «immediata il potere dell'amministrazione in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico» e che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 attribuisce nella materia dei pubblici servizi al «giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo». In maniera decisamente oscura

Particolarmente significativa la vicenda cominciata con la denuncia della signora Lautsi che, nel 2002, chiede al Consiglio d'istituto della scuola media di Abano Terme frequentata dai propri figli, di rimuovere il crocifisso dalle aule; al rifiuto della scuola la signora si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che non entra nel merito della vicenda e rimette la questione di legittimità alla Corte Costituzionale fondando la propria ordinanza di remissione sui due presupposti: che le norme regolamentari del 1924 e del 1928 fossero tuttora vigenti in virtù dell'art. 676 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 e che quindi fosse possibile un controllo indiretto su di esse attraverso la proposizione di una questione di legittimità avente ad oggetto alcune disposizioni del testo unico sull'istruzione, così come «specificate» da tali norme secondarie⁸⁷.

Con l'Ordinanza n. 389 del 2004 la Corte “decide di non decidere” e dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata «sotto ogni profilo» ritenendo «erronei» i presupposti del ricorso⁸⁸. A giudizio della Corte, infatti, per un verso, «gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli

la Suprema Corte dapprima dichiara che il crocifisso «per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana» non può essere «considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico», e poi richiama «le pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo»; ma se la questione non è meramente organizzativa bensì riguarda la tutela di valori costituzionalmente protetti, allora la competenza dovrebbe essere del giudice ordinario e non certo di quello amministrativo. Sul caso di Adel Smith cfr. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Milano, 2013, 88.

⁸⁷ Cfr. TAR Veneto, Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56, in *Foro italiano*, 2004, III, 235.

⁸⁸ Cfr. Ordinanza n. 389 del 2004, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, 4280 e ss con osservazioni di LARICCIA, *A ciascuno il suo compito: non spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocifisso nei locali pubblici*; GEMMA, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità*; RIMOLI, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*; GIGLI - GATTAMELATA, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*. Ancora su tale pronuncia cfr. GEMMA, *Spetta al giudice comune, non alla Corte costituzionale, disporre la rimozione del crocifisso*, in BIN - BRUNELLI - PUGIOTTO - VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino 2004, 161; CELOTTO, *Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato*, in *Guida al diritto*, 2004, n. 8, 95; MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*, in OLIR, *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it, dicembre 2004.

arredi», ragion per cui «non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari». Ancora, la Corte afferma che «per quanto riguarda l'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126». L'impugnazione delle disposizioni del testo unico «si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte».

Insomma la Corte sostiene che non esisteva alcun rapporto di specificazione tra la fonte primaria richiamata nell'ordinanza di rimessione e le fonti secondarie attraverso le quali si impone l'esposizione del crocifisso ed anche che la vigenza di queste ultime non si fonda del Decreto legislativo n. 297 del 1994 lasciando sostanzialmente aperta la questione.

La precisazione è certamente sottile: la questione risulta inammissibile, ma lo è in quanto non vi sarebbe un obbligo legislativo all'affissione del crocifisso bensì al massimo una previsione con fonte secondaria; in tal modo la Consulta non sembra voler avallare il Parere del Consiglio di Stato del 1988 che sosteneva la vigenza e la costituzionalità delle disposizioni del periodo fascista; in più, considerando che nel 2000 la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 439, ha dichiarato non necessaria e non legittima la presenza del crocifisso nei seggi elettorali, allora si potrebbe pensare che la loro legittimazione a rimanere nelle scuole debba essere rimessa sostanzialmente all'autonomia e alla discrezionalità delle singole istituzioni e concretamente alle decisioni assunte dagli organi direttivi. Questa è solo una delle ipotesi interpretative, tanto che la "non decisione" della Consulta suscitò reazioni diverse e discordanti, venendo accolta entusiasticamente dai sostenitori dell'esposizione del crocifisso che interpretarono tale Ordinanza quale affermazione del fatto che "*il crocifisso*

*deve rimanere dov'è*⁸⁹, e polemicamente da coloro che invece la considerarono una sorta di “fuga” rispetto alla spinosa questione dei simboli religiosi grazie a semplici motivi di rito⁹⁰. Certamente la Corte poteva cogliere l'occasione per indirizzare almeno un monito ai giudici per le future decisioni in materia e invece finisce con il rimettere alla magistratura il compito di definire, caso per caso (e con esiti interpretativi non sempre convincenti), il significato delle previsioni in materia, sul presupposto, invero ancora discutibile, della loro conformità a Costituzione.

Il seguito della laconica Ordinanza della Corte arriva con la sentenza T.A.R. Veneto 17-22 marzo 2005, n. 1110, in cui il Tribunale regionale, in maniera “dissociata” rispetto alla precedente ordinanza di rimessione che poteva far supporre una propensione verso la caducazione delle norme incriminate, decide di superare le perplessità precedenti e dopo avere affermato la propria giurisdizione passa al giudizio nel merito, rispetto al quale il giudice amministrativo è consapevole che: «il crocifisso peraltro, come appare evidente, non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo...il crocifisso costituisca *anche* un simbolo storico-culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo ...il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato *anche* come un simbolo religioso. A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre confessioni cristiane presenti nel nostro Paese... In sostanza, la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose... In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo... Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza

⁸⁹ Cfr. CASAVOLA, *Consulta: il crocifisso resta in classe*, in *Il Messaggero*; OLIVETTI, *Via italiana alla laicità*, in *Avvenire*, entrambi del 16 dicembre 2004.

⁹⁰ Cfr. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in www.forumcostituzionale.it, 23 dicembre 2004; PUGIOTTO, *Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l'ordinanza si naviga a vista*, in *Diritto & Giustizia*, 2005, n. 3, 80.

religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale...nel momento attuale, il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia...».

Il ragionamento del giudice amministrativo lascia decisamente perplessi se non increduli; il giudice si è avventurato su quello che lui stesso definisce essere un «terreno scivoloso» ed è “scivolato” non tanto perché sostiene l'esistenza di un'affinità tra i valori che costituiscono l'architrave del pensiero cristiano e il nucleo portante della Carta repubblicana, ma perché afferma che per questo il simbolo della croce diviene simbolo di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e dunque simbolo della laicità dello Stato.

Sono molti i profili della Sentenza che non convincono: innanzitutto si dà per appurata una ricostruzione del principio di laicità ben lontana dalla neutralità che invece tale principio dovrebbe esprimere sposando l'idea di una laicità “attiva” rispetto alla quale lo Stato svolge un ruolo di promozione, non nella direzione di promuovere l'eguaglianza tra le varie confessioni religiose bensì in quella di esaltare i valori espressi dalla religione cattolica in senso omnicomprensivo rispetto alle altre confessioni; ancora non è condivisibile l'impostazione che collega il valore storico attribuito al crocifisso e l'articolo 9 del nuovo Concordato, in quanto l'insegnamento della sola religione cattolica nella scuola pubblica è comunque facoltativo mentre la presenza del crocifisso nella stessa scuola si configura come obbligatoria; infine, in nessuna considerazione vengono tenute le libertà fondamentali degli alunni, considerando che tra le funzioni primarie della scuola dovrebbe invece esserci l'educazione al pluralismo religioso e culturale ed alla tolleranza ed anche la protezione della libertà di coscienza degli alunni stessi. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, l'esposizione del crocifisso nelle scuole, anche se non lo si considerasse quale simbolo religioso ma unicamente quale simbolo culturale, viola il dovere d'imparzialità e neutralità che deve essere proprio dell'amministrazione scolastica poiché in tal modo si esalta una sola matrice culturale (e religiosa) a discapito degli altri aspetti, compromettendo le finalità dell'educazione al pluralismo e alla tolleranza ancor più importante quando i soggetti coinvolti non hanno il pieno e libero esercizio di quei diritti (come i minori nell'ambito scolastico).

La storia infinita dell'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche prosegue con la Sentenza n. 556 del 2006 del Consiglio di Stato il quale conferma l'impostazione relativa alla "laicità del crocifisso" elaborata dal giudice amministrativo di I° grado e chiarisce, preliminarmente, che il concetto di laicità non va inteso in senso generale ed univoco, per cui se è pur vero che la laicità richiede la distinzione tra la dimensione temporale e quella spirituale è altrettanto vero che ogni Stato realizza la propria personale laicità. Esiste dunque una dimensione soggettiva, una oggettiva e persino una territoriale della laicità.

Il Consiglio di Stato afferma, tra l'altro, che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche in quanto «simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili» che hanno un'origine religiosa, ma «che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato», e ancora spiega che il simbolo esprime significati diversi a seconda del luogo in cui si trova. Il giudice amministrativo afferma anche che sarebbe difficile trovare, «nel contesto culturale italiano», un altro simbolo più idoneo del crocifisso ad esprimere «l'elevato fondamento dei valori civili». Su questo ultimo punto il dissenso non può che essere totale in quanto non si tiene in alcuna considerazione l'esistenza di un altro simbolo, certo più idoneo allo scopo indicato e pure chiaramente descritto dalla Carta repubblicana addirittura tra i suoi principi fondamentali: si tratta della nostra bandiera, simbolo costituzionalizzato dall'articolo 12⁹¹. La bandiera è infatti l'unico dei simboli della Repubblica a trovare esplicita menzione nella Costituzione che non si riferisce né all'inno, né a feste nazionali, né alla lingua o tantomeno a simboli religiosi o pseudo-tali.

L'annosa vicenda dell'esposizione del crocifisso, battaglia di principi e di laicità, prosegue poiché la combattiva signora Lautsi decide di rivolgersi alla Corte europea per i diritti dell'uomo che con la Sentenza del 3 novembre 2009 (Procedimento n. 30814/06), *Lautsi v. Italia*, capovolge l'impostazione

⁹¹ Sulla bandiera cfr. QUADRI, *Bandiera e altri segni distintivi dello Stato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 1958, II, 268; CASSESE, *Commento all'articolo 12*, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione, Art. 1-12, Principi fondamentali*, Bologna-Roma 1975, 589; TAROZZI - VECCHIO (a cura di), *Gli italiani e il tricolore. Patriotismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia*, Bologna, 1999; GROPPI, *Bandiera*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006; IDEM, *Commento all'articolo 12*, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, 2006, 306.

Oltre alla bandiera il Tribunale dimentica anche l'esistenza del simbolo della nostra Repubblica, ufficializzato il 5 maggio 1948, caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia.

delineata fino a quel momento dalla giustizia italiana stabilendo che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche costituisce «una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione».

La Corte dei diritti sottolinea come spetti principalmente all'istruzione pubblica salvaguardare e promuovere il pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della società democratica così come la concepisce la Convenzione, per cui «il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un'istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l'inclusione piuttosto che l'esclusione, indipendentemente dall'origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica», infatti «la scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione» bensì «un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sulle diverse tradizioni». Il pluralismo per la Corte è assicurato dalla neutralità dello Stato, ancor più necessaria quando i protagonisti sono i bambini che ancora non possono aver maturato quella capacità critica consona a prendere le distanze rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.

La Corte di Strasburgo riconosce al crocifisso una pluralità di significati, ma tra questi ritiene prevalente quello religioso per cui la sua esposizione nelle aule scolastiche va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici, poiché la presenza stessa del crocifisso può essere interpretata dagli studenti come un segno religioso che caratterizzerà l'ambiente scolastico sancendo un privilegio per una sola religione, ledendo così il pluralismo culturale e religioso e pregiudicando le minoranze religiose. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell'istruzione pubblica obbligatoria e l'esposizione nelle aule delle scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) non appare di alcun aiuto alla realizzazione del pluralismo educativo essenziale alla preservazione d'una società democratica come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale.

La Sentenza del 2009 è di estrema rilevanza in quanto respinge nettamente tutti gli artifici retorici utilizzati dai giudici amministrativi italiani per tentare di giustificare l'esposizione del crocifisso, indirizzando un vero e proprio monito se non addirittura un rimprovero ai giudici nazionali (e forse allo stesso Legislatore) quando afferma che non si vede

come un simbolo ragionevolmente e indubbiamente associato al cattolicesimo possa servire al pluralismo educativo, e declinando senza timori il principio di laicità.

La battaglia civile, culturale e religiosa sottesa all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non è però conclusa e continua con l'ultima (per ora) Sentenza pronunciata dalla Grande Chambre il 18 marzo 2011, in seguito al ricorso italiano supportato da altri 20 Paesi aderenti alla CEDU, con cui viene sostanzialmente ribaltata la pronuncia di primo grado del 2009, e assolta l'Italia perché pur essendo vero che il crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso: «non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni»; in altre parole, la Corte lo considera, questa volta, un simbolo «passivo», e le scelte relative alla sua esposizione o meno nelle aule scolastiche rientrano totalmente «nell'ambito del margine della discrezionalità dello Stato»⁹².

⁹² Sulle sentenze della Corte di Strasburgo cfr. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2009, 4055; BARTOLE, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 65; WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 148; TEGA, *Cercando un significato europeo di laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 799; PAJNO, *Dialogando con Weiler: apologo di Marco e Leonardo*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 873; CORTESE, *Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 877; GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, in *Studium Iuris*, 2010, n. 5, 494; RICCA, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 5; CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, 2010; SCAFFIDI, *L'esposizione di simboli religiosi nella scuola pubblica: la decisione della Corte e europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2009 nel caso Lautsi c. Italia (ric. 30814/2006)*, in *Persona e mercato*, 2011, n. 2, 120; LEONI, *L'"Affaire Lautsi c. Italie": la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurches.it), aprile 2011; PINELLI, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione (Oss. a Corte europea dei diritti dell'uomo- Grande Chambre, Lautsi contro Italia, 18 marzo 2011)*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa* (www.europeanrights.eu), 10 maggio 2011; TOSCANO, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurches.it), ottobre 2011; RUGGIU, *Il crocifisso come "simbolo passivo" nella Lautsi II: riflessioni sulle tecniche argomentative dei giudici nei conflitti multiculturali e religiosi*, in *Diritti Comparati*, www.diritticomparati.it, 28 luglio 2011; ERRANTE PARRINO, *La decisione della "grande chambre" sul caso del crocifisso nelle scuole italiane*, in *Persona e mercato*, 2011, n. 2, 129; MANCINI, *La sentenza della Grande Camera*

Quella che emerge dalla sentenza è una Corte “prudente” che lascia fuori dal terreno d’indagine sia la legittimità dell’ostensione del crocifisso attuata in luoghi diversi, sia il fondamentale principio di laicità quale risultante dall’ordinamento italiano, insomma evita con cura gli aspetti più contraddittori della vicenda⁹³.

Nella sentenza del 2009 il crocifisso era un “simbolo forte”, mentre nel 2011 mostra una natura essenzialmente “passiva”; la differenza non è solo terminologica, poiché la diversa opinione su questo punto si ripercuote sull’esito della decisione, infatti se il simbolo controverso è “forte” allora per la giurisprudenza della Corte non è necessario fornire la prova che lo stesso abbia un’influenza su coloro che ne hanno subito l’ostensione; mentre diversamente un simbolo “debole” non offende, ed appare necessario eventualmente dimostrare in giudizio la prova della limitazione effettiva subita in concreto dai diritti dei ricorrenti; in mancanza di tale prova si deve concludere per l’inesistenza di una violazione.

I giudici di Strasburgo hanno dunque cercato di minimizzare magari supponendo che effettivamente il simbolo del crocifisso in uno Stato laico, improntato al pluralismo religioso e alla neutralità, non potesse provocare gravi danni, ma purtroppo questo ragionamento e questa sentenza colpiscono duramente il già “evanescente” principio di laicità all’italiana. La Corte sostiene che esso non è oggetto del suo giudizio, ma così non può essere poiché essa stessa riconosce il valore religioso del simbolo crocifisso; il ragionamento sviluppato in questa pronuncia pone in secondo ordine l’equidistanza e l’imparzialità dello Stato in materia religiosa, caratteri che invece da tempo contraddistinguevano la giurisprudenza di Strasburgo. Non si ritrova nella sentenza alcuna traccia della neutralità a cui la Corte ha fatto ricorso in tante occasioni, una “neutralità ad ampio spettro” e trasversale non limitata nei suoi caratteri fondanti e nelle sue implicazioni concrete a singoli aspetti della disciplina giuridica di ciò che è religioso, una neutralità ormai divenuta “principio-chiave” delle decisioni prese a Strasburgo per definire la struttura e la forma dello Stato democratico e pluralista, una neutralità che «va a braccetto con la laicità»⁹⁴ perché «laicità significa neutralità; lo dice la

sul crocifisso: è corretta solo l’opinione dissenziente, in Quaderni costituzionali, 2011, 2, 425, dove l’autrice sostiene che “l’unica cosa buona della sentenza Lautsi è l’opinione dissenziente del giudice Malinverni. Per il resto, la Corte EDU dà con questa decisione una delle prove più penose della sua storia”.

⁹³ L’unica parte convincente della sentenza è l’opinione dissenziente espressa dal giudice Malinverni a cui ha aderito il giudice Kalaydjeva.

⁹⁴ Cfr. COLAIANNI, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010; TOSCANO, *La sentenza*

Corte europea, lo dice la dottrina: neutrale è, e deve essere, lo spazio pubblico di convivenza, in primo luogo la scuola, sede primaria di formazione del cittadino. Non va confuso ciò che rientra nella libertà dei singoli e ciò che è consentito allo Stato»⁹⁵.

L'inveramento del principio di laicità comporta la realizzazione di una «*communis area*», di una «*terra non nullius ma utriusque*», dove può esprimersi quel «ponderato accomodamento transattivo fra le pretese in lizza al quale è regola di convivenza civile addivenire»⁹⁶.

Ai sensi di quanto esaminato, la sentenza del 2011 non convince e lascia aperto un profondo *vulnus* nel nostro ordinamento.

In un quadro di questo tipo appare auspicabile che l'amministrazione scolastica si attenga al «principio di precauzione» per cui, nell'attesa di un'apposita disciplina sull'esposizione dei simboli nei luoghi pubblici, considerando la deludente giurisprudenza in materia, cerchi di temperare nella pratica i diversi interessi coinvolti pubblici e privati, nel tentativo di salvaguardare il pluralismo culturale e religioso nella scuola⁹⁷. È infatti sconcertante riflettere sul fatto che nelle nostre scuole pubbliche, dove si formano le coscienze e la capacità critica dei piccoli cittadini, l'unica religione che viene insegnata (seppure non obbligatoriamente) è la religione cattolica e l'unico simbolo che si trova esposto (questo obbligatoriamente) è il crocifisso. Ciò che manca ancora oggi nel nostro ordinamento è il passaggio qualitativo dal privilegio al pluralismo: è evidente che l'avvento

Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2011. Sull'inscindibile legame esistente tra laicità e neutralità ci si è soffermati più volte, per completezza cfr. CASUSCELLI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2001, n. 3, 1124; BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI* (Atti del XXII Convegno Annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli 26-27 ottobre 2007), Padova, 2008, 275.

⁹⁵ Cfr. CARLASSARE, *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"*, in *Costituzionalismo.it*, 2011, n. 2 (www.costituzionalismo.it/articoli/384), ed ora anche in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, n. 6, parte II, 291.

⁹⁶ In tal senso cfr. BELLINI, *Dal dogmatismo teologico al relativismo etico*, in AA. VV., *La Chiesa e l'Europa*, Cosenza, 2007, 54; BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007, 137. Ancora secondo PRISCO, *La laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2007, 43, «nel senso suo più profondo ... la laicità indica un'attitudine critica del pensiero, deliberatamente "irrispettoso" del principio di autorità, in quanto tale».

⁹⁷ In tale senso cfr. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in OLIR, *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it, luglio 2005.

dello Stato di diritto e la secolarizzazione non hanno sciolto tutti i nodi; il nostro Stato dovrebbe ricordare che non è vero che il crocifisso sia da sempre presente sui muri delle nostre scuole, delle nostre carceri, dei nostri tribunali: ci è arrivato solo in un preciso momento della nostra storia ed esso, come tutti i simboli sacri ma anche profani, non può stare «muto e silenzioso», ma parla e discrimina, «separando i meriti dei buoni cristiani dalle colpe degli eretici, dei giudei, dei mori»⁹⁸.

Sono i nostri diritti inviolabili e la nostra Costituzione a testimoniare la nostra identità culturale, la nostra storia e il nostro percorso democratico e non certo il crocifisso, simbolo religioso che paradossalmente divide più che unire e che per questo dovrebbe essere lasciato alla dimensione privata.

b) Diversi da chi? La questione delle unioni omosessuali

La mancanza di laicità nel nostro ordinamento non si rinviene solo nell'uso impositivo e disinvolto che viene fatto del simbolo della cristianità, ma si riverbera pesantemente sulla definizione della vita privata ed affettiva di molte persone creando diseguaglianze difficilmente tollerabili agli albori del terzo millennio. In tale ottica pare opportuno indagare cosa accade ai diritti delle coppie omosessuali.

Il ragionamento si basa sul diritto all'identità sessuale, diritto controverso che ha trovato esplicito riconoscimento solo grazie all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale⁹⁹.

⁹⁸ Come ci ricorda LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011, 16.

⁹⁹ La Corte si è occupata per la prima volta di identità sessuale e libertà sessuale alla fine degli anni '70 con la sentenza n. 98 del 1979 (cfr. sentenza n. 98 del 1979 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, 719 con nota di BARTOLE, *Transessualismo e diritti inviolabili dell'uomo*, *ivi*, 1178). In tale occasione la Corte ha accolto una ricostruzione teorica assai restrittiva in ordine alla possibilità di configurare un autonomo diritto all'identità sessuale ricavabile sulla base dell'articolo 2 della Carta costituzionale prediligendo un'interpretazione "chiusa" dell'articolo 2. Il giudizio di costituzionalità traeva origine dalla richiesta di un soggetto che in seguito alla rettificazione del proprio sesso, realizzata con apposito intervento chirurgico a Casablanca, chiedeva che fosse dichiarata la sua appartenenza al sesso femminile sui registri dello Stato civile, dove era invece iscritto come appartenente al sesso maschile. In questa occasione la Consulta, pur dimostrando una certa "apertura mentale" non dando credito all'interpretazione restrittiva che si era occupata del transessualismo in sede scientifica, la quale, per la maggiore, sosteneva che anche in seguito ad interventi chirurgici non si può parlare di reale mutamento di sesso, in quanto permane comunque l'originario assetto cromosomico, ammette invece il fenomeno del transessualismo ed invita il Legislatore ad occuparsi della materia, tuttavia, allo stesso tempo, respinge l'esistenza di un diritto all'identità sessuale *ex* articolo 2, per cui pur ammettendo la rettificazione del sesso si disconosce la garanzia del suo riconoscimento in sede costituzionale, motivando sull'assunto

Trascorrono gli anni ma il parametro del sesso, il diritto alla propria identità sessuale e i diritti fondamentali ad essa collegati non sembrano essere passati di moda; così assistiamo oggi a nuove richieste provenienti della società civile, nuove polemiche giuridiche e, nel silenzio legislativo, inevitabili nuovi interventi della Corte costituzionale.

Le richieste dei giorni nostri si basano sia sul contenuto dell'identità sessuale che sull'effettiva applicazione del principio di eguaglianza senza distinzione di sesso. Il parametro del sesso quale possibile ed ingiustificabile fonte di diseguaglianza rileva infatti non solo per quanto concerne la parità di genere, ma anche riguardo al trattamento che l'ordinamento giuridico riserva sia alle persone di sesso diverso che chiedono forme giuridiche di riconoscimento della propria "unione di fatto", così come rispetto al

che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti, e il diritto all'identità sessuale non è riconosciuto né implicitamente né esplicitamente dalla Costituzione, per cui spetta solo al Parlamento la sua disciplina in via legislativa.

La questione della configurazione dell'identità sessuale quale diritto inviolabile non è però definitivamente tramontata e alcuni anni più tardi, in un contesto decisamente diverso, la Corte torna ad occuparsi di tale fattispecie (cfr. sentenza n. 561 del 1987, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1987, 3535). Si tratta di un ricorso in materia pensionistica di guerra, per assicurare una pensione anche alle vittime di violenza carnale che non abbiano però subito menomazioni durature; specificamente, nel caso oggetto del giudizio principale, alla ricorrente, vittima nel 1944 di violenza carnale ad opera di tre soldati marocchini, era stato prima concesso un assegno di guerra rinnovabile per infermità conseguita a tale violenza e poi respinta l'istanza di aggravamento per l'insussistenza degli esiti di essa. Con la sentenza del 1987 la Corte coglie l'occasione per affermare, per la prima volta, l'esistenza di un diritto fondamentale alla libertà sessuale quale diritto soggettivo assoluto, ricompreso quindi tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona *ex* articolo 2, sostenendo che: «La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 Cost. impone di garantire. Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa l'estensione della tutela accordata dall'ordinamento alle lesioni della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale». La Corte sceglie dunque la strada della sentenza additiva sanzionando l'omissione legislativa ed inquadra il diritto di disporre della propria libertà sessuale tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione *ex* articolo 2 censurando la norma ove non prevede un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. La libertà sessuale diviene in tal modo uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, immediatamente protetto dalla Costituzione e l'articolo 2 viene, in questo caso, considerato quale vero e proprio catalogo aperto di diritti.

trattamento accordato a persone dello stesso sesso che cercano di stabilizzare dal punto di vista giuridico la propria unione¹⁰⁰.

Come noto, fino ad ora il nostro ordinamento non si è preoccupato di adottare una normativa organica del matrimonio fra soggetti dello stesso sesso e le norme vigenti del diritto di famiglia sembrano precludere ogni riconoscimento giuridico di tale tipo.

Il problema è se tale lacuna legislativa e tali divieti possano o meno considerarsi in linea con il dettato costituzionale ai sensi dell'articolo 2 fondamento dei diritti inviolabili e dell'articolo 3 base del principio di eguaglianza senza distinzione di sesso.

¹⁰⁰ Per una bibliografia specifica in materia di unioni omosessuali cfr. DANNA, *Matrimonio omosessuale*, Bolsena, 1997; MONTALTI, *Orientamento sessuale e Costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, Bologna 2007; BARBAGLI - COLOMBO, *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, Bologna, 2007; VERONESI, *Costituzione, "strane famiglie" e "nuovi matrimoni"*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, n. 3, 577; BILOTTA (a cura di), *Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario, comparato*, Milano-Udine, 2008; BUFFONE, *Riconoscibilità del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, I, 918; CRIVELLI, *Il matrimonio omosessuale all'esame della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2009, 1238; FERRANDO, *Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 9, 1905; BENTHAM, *Difesa dell'omosessualità*, Genova, 2009; FIORILLO, *Matrimonio omosessuale: la lacuna italiana nella tutela dei diritti, alla luce della Costituzione e della normativa europea*, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, 1839; BERTONE, *Le omosessualità*, Roma, 2009; NASCIBENE, *Unioni di fatto e matrimonio tra omosessuali. Orientamenti del giudice nazionale e della Corte di Giustizia*, in *Corriere giuridico*, 2010, n. 1, 101; BONINI BARALDI, *La famiglia de-genera. Matrimonio, omosessualità e Costituzione*, Milano-Udine 2010; ARGENTIERI, *A qualcuno piace uguale*, Torino, 2010; BIN - BRUNELLI - GUAZZAROTTI - PUGIOTTO - VERONESI (a cura di), *La «società naturale» e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Torino, 2010; CHIASSONI, *La grande delusione: Tecnica e cultura nella giurisprudenza sul matrimonio omosessuale*, in AA. Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, Vol. I, 863; PINI, *Quando eravamo froci. Gli omosessuali nell'Italia di una volta*, Milano, 2011; PEZZINI - LORENZETTI (a cura di), *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?*, Napoli, 2011; TORINO, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali. Nel diritto comparato, europeo e italiano*, Torino, 2012; PRISCO (a cura di), *Amore che vieni, amore che vai... Unioni omosessuali e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2012; PRISCO, *Una nuova problematica frontiera dell'eguaglianza*, in CORBISIERO (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano, 2013, 53; MARCHESINI, *Omosessualità e magistero della Chiesa. Comprensione e speranza*, Milano, 2013; FERRARI (a cura di), *Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello*, Padova, 2013; MANNELLA, *I "diritti" delle unioni omosessuali. Aspetti problematici e casistica giurisprudenziale*, Napoli, 2013; SCHILLACI (a cura di), *Omosessualità, eguaglianza, diritti: desiderio e riconoscimento*, Roma, 2014; VASSALLO, *Il matrimonio omosessuale è contro natura. FALSO*, Roma-Bari, 2015.

La questione, al centro da tempo del dibattito politico e culturale, è arrivata anche al vaglio della Corte costituzionale che si è pronunciata, in maniera poco convincente, con la Sentenza n. 138 del 2010 con cui è stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis Codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»¹⁰¹.

Nel caso in questione la Corte riunisce due ricorsi di legittimità: uno presentato dal Tribunale di Venezia e l'altro dalla Corte d'Appello di Trento¹⁰² con cui si chiedeva il vaglio della Corte rispetto a diversi articoli del Codice civile nella parte in cui sembra non essere consentito alle persone omosessuali di contrarre matrimonio prendendo quale parametro costituzionale gli articoli 2 e 3. La Corte ammette il giudizio e riunisce le questioni in quanto coincidenti. Ammettendo le questioni al suo giudizio la Corte condivide il presupposto normativo posto alla base delle due ordinanze di rimessione e cioè la circostanza che nel nostro ordinamento, sulla base dell'attuale assetto normativo, sussiste un divieto di matrimonio per le coppie omosessuali. La Consulta ha dunque scartato l'ipotesi di una dichiarazione di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice, che avrebbe comportato il rinvio della soluzione del problema alla pluralità di scelte dei giudici comuni.

Il divieto di matrimonio per le coppie omosessuali, pur non essendo statuito in maniera diretta e dettagliata, emerge dalle norme censurate e cioè specificamente gli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 *bis* del Codice civile, come pure dalla disciplina della filiazione legittima e da altre discipline collegate al matrimonio quali quella relativa ai casi di scioglimento del matrimonio stesso, discipline che presuppongono la, o che risultano comunque improntate alla, differenza di sesso dei coniugi¹⁰³.

¹⁰¹ Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 138 del 2010 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010, 1604, con osservazione di ROMBOLI, *Il diritto «consentito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»*, 1629.

¹⁰² Cfr. Tribunale di Venezia, Sez. III civile, ordinanza del 3 aprile 2009; Corte d'appello di Trento, ordinanza del 29 luglio 2009.

¹⁰³ Si ricorda che tra i 28 Paesi dell'Unione Europea l'Italia è uno dei nove che ancora non prevede alcun tipo di tutela per le coppie omosessuali, il panorama europeo registra infatti un'ampia maggioranza di Paesi che riconoscono nuove forme di unioni civili aprendole anche alle coppie omosessuali, oppure la creazione di strumenti *ad hoc* solo per le coppie omosessuali. Rispetto alla prospettiva comparata, merita una specifica menzione il referendum svoltosi in Irlanda il 22 maggio scorso, indirizzato a modificare la Costituzione al

La sentenza n. 138 del 2010, nell'affrontare la questione del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, dimostra un atteggiamento alquanto interlocutorio della Corte che, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, sembra preferire la cautela e non "invade" il campo del Legislatore, malgrado la sostanziale inerzia da esso dimostrata in questi anni.

La Corte ha diviso la questione sottoposta dichiarandola infondata rispetto agli articoli 3 e 29 Cost. ed inammissibile in riferimento agli articoli 2 e 117, 1° comma, in particolare, per quel che concerne gli articoli 2 e 117, 1° comma, viene dichiarata l'inammissibilità della questione, in quanto diretta ad ottenere una pronuncia additiva «non costituzionalmente obbligata».

Rispetto alla circostanza che ha dato origine al giudizio della Consulta si ricorda, per completezza, che si trattava del ricorso di due coppie omosessuali che si erano rivolte rispettivamente al Tribunale di Venezia e alla Corte di appello di Trento (il Tribunale di Trento aveva già respinto il ricorso contro il diniego di pubblicazione da parte dell'ufficiale di stato civile) in quanto gli ufficiali di stato civile dei rispettivi comuni di residenza si erano rifiutati di procedere alla pubblicazione di matrimonio richiesta dai soggetti. I funzionari infatti avevano ritenuta illegittima la pubblicazione in quanto confliggente con la normativa vigente sia costituzionale che ordinaria, normativa ai sensi della quale il matrimonio risulta incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi.

In effetti dalla ricostruzione presentata dal Tribunale di Venezia si evince che nel nostro ordinamento giuridico il matrimonio tra persone dello

fine di introdurre, nell'articolo che definisce l'istituto della famiglia, la clausola per cui «il matrimonio può essere contratto in base alla legge da due persone, senza distinzione di sesso». Nel Paese – di *cattolicissima* tradizione – erano già previste le Unioni Civili anche per le coppie dello stesso sesso, ma con la consultazione referendaria (la prima di questo genere) si è voluto legittimare costituzionalmente il matrimonio omosessuale. Tale referendum – che ha registrato una netta vittoria dei favorevoli alla modifica – assume un particolare significato per la modalità adottata ed anche perché l'Irlanda fino al 1993 considerava l'omosessualità reato. Quanto avvenuto dimostra insomma che la tradizione e la religione cattolica che caratterizzano comunque il Paese non necessariamente devono guidare l'azione del Legislatore che si è dimostrato attento e aperto ai cambiamenti della società. Una vera lezione per il nostro Legislatore "dormiente". Per una prima riflessione sul referendum irlandese cfr. SCHILLACI, *National Conversation. L'Irlanda e il matrimonio egualitario: spunti per una comparazione*, in *Diritti comparati*, www.diritticomparati.it, 26 maggio 2015; ROTELLI, "Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex" (Trentaquattresimo emendamento che introduce l'articolo 41, comma 4, alla Costituzione irlandese), in *Diritti comparati*, www.diritticomparati.it, 28 maggio 2015.

stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente, anche perché appare abbastanza chiaro che il problema non si era manifestato apertamente né nel 1942 e tantomeno nel 1975 quando venne approvata la riforma del diritto di famiglia¹⁰⁴. In ogni modo, pur mancando una statuizione precisa, è evidente che l'istituto del matrimonio come tratteggiato dall'attuale ordinamento italiano si limita all'unione tra persone di sesso diverso, riferendosi al marito e alla moglie quali "attori" della celebrazione, protagonisti del rapporto coniugale e autori della generazione (articoli 107, 108, 143 e ss e 231 e ss).

Tuttavia nuovi bisogni, legati all'evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela e così facendo impongono un'attenta riflessione sull'eventuale persistente compatibilità dell'interpretazione tradizionale con i principi costituzionali. Inoltre non si può trascurare come il diritto di sposarsi sia ormai considerato a pieno titolo, a livello sovranazionale, tra i diritti fondamentali della persona¹⁰⁵ come d'altronde lo stesso giudice delle leggi ha affermato in alcune sue precedenti pronunce, riconoscendo che evidentemente non coinvolge però le persone omosessuali¹⁰⁶.

Sulla base delle ordinanze di rimessione la Corte si concentra sulla possibile qualificazione delle unioni omosessuali quali formazioni sociali e sull'eventuale protezione ad esse garantita dall'articolo 2, e procedendo in maniera innovativa annovera tali unioni nell'alveo delle formazioni sociali affermando: «... per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», tuttavia esclude che tale riconoscimento giuridico debba obbligatoriamente manifestarsi attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, lasciando alla discrezionalità del Legislatore il

¹⁰⁴ Cfr. legge n. 151 del 19 maggio 1975.

¹⁰⁵ Cfr. gli articoli 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; articoli 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) e gli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, oggi parte integrante del Trattato di Lisbona.

¹⁰⁶ La Corte ha infatti riconosciuto il diritto di sposarsi con la persona prescelta (cfr. sentenza n. 445 del 2002 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, 3634), così come il diritto di non sposarsi (cfr. sentenza n. 166 del 1998, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, 1419).

compito di individuare le forme di garanzia e riconoscimento più consone rispetto alle esigenze di queste inedite formazioni sociali¹⁰⁷.

Non vi è dunque violazione dell'articolo 2 e nemmeno dell'articolo 3 e del principio di eguaglianza, in quanto la normativa del Codice civile, oggetto del sindacato, che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale in quanto è in sintonia con gli articoli 29 e 30, e «non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»¹⁰⁸.

La Corte usa una sorta di argomento "originalista" o come sottolineato da alcuni "sistematico-tradizionalista"¹⁰⁹ ai sensi del quale i caratteri essenziali dell'istituto del matrimonio che i costituenti avrebbero incorporato nella disposizione costituzionale si rifanno direttamente alla disciplina codicistica; Codice civile e Costituzione appaiono dunque in perfetta

¹⁰⁷ La Corte afferma che: «spetta al parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza», delineando così il compito del Parlamento, come pure un suo possibile ruolo in materia in un futuro.

¹⁰⁸ Infatti, dice la Corte, se è pur vero che «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" rispetto all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi»; bisogna anche puntualizzare che tale «interpretazione non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». E continua spiegando come «la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso». Per questo la Corte respinge l'idea di una modifica in via ermeneutica del precetto costituzionale dell'articolo 29, perché «non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa». Il significato dell'articolo 29 è confermato dal fatto che la previsione successiva si occupa dei figli (art. 30), sottolineando l'importanza della «finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».

¹⁰⁹ Così la definisce PEZZINI, *A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)*, in articolo29, www.articolo29.it/2014/prima-lettura-sent-1702014-divorzio-imposto.

armonia nella disciplina del vincolo matrimoniale, caratterizzato in entrambi dal paradigma eterosessuale che non può essere superato per via ermeneutica¹¹⁰. La chiusura ad un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice del paradigma eterosessuale non è però considerata dal giudice delle leggi come definitiva in quanto potrà comunque essere superata dall'intervento legislativo, e questo è l'unico margine di speranza lasciato alle coppie omosessuali.

La Corte, con la Sentenza del 2010, attende e sollecita un'esplicita modificazione della disciplina legislativa per giungere all'incorporazione, nell'istituto del matrimonio, di un contenuto che in origine era ad esso totalmente estraneo; chiude all'integrazione *per via giudiziaria* (chiusura che vale sia per i giudici comuni che per la Corte stessa) ed apre al cambiamento da parte del Legislatore, senza raccogliere direttamente le istanze di trasformazione ordinamentale provenienti dall'evoluzione dei costumi, ma confidando in un Legislatore positivo e attento.

Insomma ancora una volta, così come era avvenuto nel 2006 con l'Ordinanza n. 127 in materia di crocifisso, la Corte “decide di non decidere”, non vuole essere *costretta* a pronunciare una sentenza additiva che non ritiene essere “costituzionalmente obbligata” e seppure riconosce che l'unione omosessuale rientra nell'ambito delle “formazioni sociali” (e in tale ambito non può che essere una variante di “famiglia”) in quanto rappresenta una forma di stabile convivenza tra due persone dello stesso

¹¹⁰ Tale argomentazione non convince perché, come spiega assai chiaramente Pezzini, «cercare nell'intenzione dei costituenti l'interpretazione delle norme costituzionali sulla famiglia risulterebbe particolarmente incongruo: da un lato, il dato materiale della trasformazione sociale radicale intervenuta nel corso degli ultimi sessant'anni rende irrimediabilmente invecchiati, al limite della incomprendibilità, i toni e gli accenti del dibattito costituente; dall'altro, la notevole articolazione e l'alto tasso ideologico delle posizioni espresse in sede di Costituente rendono particolarmente difficile ricavarne un orientamento univoco. Si noti peraltro che, anche se il dibattito costituente sulla famiglia appare, per molti aspetti, altrettanto ideologico di quello attuale, resta comunque più ricco di rimandi e di riferimenti alle circostanze materiali ed alle situazioni effettive in cui i diritti della famiglia e dei suoi componenti appaiono bisognosi di tutela; al punto che, guardando alla concretezza delle discussioni svolte nella Terza Sottocommissione, sorge il dubbio che, in questo campo come in generale nella formulazione delle garanzie costituzionali dei diritti sociali ed economici, l'egemonia da parte della Prima Sottocommissione abbia determinato un sacrificio eccessivo delle istanze di specificazione delle norme, a partire dal quale si è consolidato il difetto tutto italiano di un accentuato strabismo tra il piano dell'affermazione del principio ed il piano della sua attuazione, costruiti come vicende separate e prive di momenti di incontro e connessione giuridica». Cfr. PEZZINI, *Il matrimonio same sex si potrà fare la qualificazione della discrezionalità del Legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010, 2715.

sesto, che devono poter godere del diritto fondamentale al vivere liberamente la propria unione ottenendo il relativo riconoscimento giuridico e relativi diritti e doveri, non riesce però, malgrado questa significativa apertura, ad andare oltre, non equipara quindi le unioni omosessuali al matrimonio, non estende la disciplina di questo alle coppie omosessuali e attende fiduciosa i futuri interventi legislativi in materia.

L'unione omosessuale si presenta così come una formazione sociale in cui si sviluppa la personalità umana, ma la sua disciplina non è né quella codicistica, né tantomeno quella della Costituzione, bensì sarà, un giorno, quella che il Legislatore sceglierà di adottare, ecco dunque come la Corte ha "abbandonato" le formazioni sociali *unioni omosessuali* nel "limbo" di un diritto che non c'è¹¹¹.

La Sentenza del 2010 non è stigmatizzabile solo perché la Corte confida eccessivamente nel Legislatore auto-limitando drasticamente il proprio ruolo ermeneutico, ma anche perché effettivamente l'omissione della Consulta viola il principio di eguaglianza poiché la questione era (e rimane) sostanzialmente una questione di eguaglianza, in quanto le norme che possono definire la condizione del soggetto omosessuale sono le stesse che garantiscono pari dignità sociale a tutte le persone e che affermano l'uguaglianza *senza distinzioni di sesso*. Si viola il principio di eguaglianza perché ciò che si assicura giuridicamente al soggetto eterosessuale, nell'ambito di una relazione di coppia eterosessuale, viene invece inspiegabilmente negato al soggetto omosessuale nell'ambito di una relazione di coppia omosessuale. Anche perché, come detto, non si rinviene alcun istituto "altro" rispetto al matrimonio di cui all'articolo 29 della Costituzione che possa essere adattato alle esigenze delle coppie omosessuali, e precludere l'accesso all'unico matrimonio riconosciuto significa *de facto* stabilire un privilegio per alcuni soggetti (le coppie

¹¹¹ Sul "monito" rivolto al Parlamento, merita di essere ricordata la *Relazione* del Presidente Franco Gallo tenuta nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Governo proprio per rappresentare «alcuni problemi istituzionali e ordinamentali» e per sottolineare che le esortazioni della Corte al Legislatore «non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l'affermazione – resa nell'esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il Legislatore è tenuto ad intervenire in materia». Il Presidente Gallo aveva richiamato espressamente la sentenza n. 138 del 2010, ricordando come essa avesse «affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni», aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato seguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme non emendate.

“normali”) e creare al contempo un pericoloso precedente che rimanda l’attribuzione e la gestione di alcuni diritti inviolabili alla discrezionalità legislativa.

La questione del matrimonio omosessuale¹¹² sembra dunque destinata a rimanere all’ordine del giorno ancora per molto tempo come testimoniano le

¹¹² Esiste anche un altro profilo di grande interesse che in questa sede può essere solo accennato ed è quello relativo al c.d. “divorzio imposto”, (cfr. sentenza n. 170 del 2014, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2014, 2694, con nota di SAITTO, *L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto” della coppia*, *ivi*, 2706, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, *nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal Legislatore*). Il caso in questione, come sottolinea la stessa Corte costituzionale rappresenta una «*situazione innegabilmente infrequente*», ma ciò nonostante possibile. Il caso riguarda un soggetto di sesso maschile che sposa una donna e poi decide di mutare sesso. La sentenza che dispone la rettificazione dell’attribuzione di sesso e il cambio del nome anagrafico non dice nulla sul matrimonio, ma ci pensa l’ufficiale dello stato civile, che *motu proprio* annota a margine dell’atto di matrimonio il suo scioglimento. Dopo un primo *iter* giudiziario si arriva alla pronuncia del Giudice costituzionale che interviene con una sentenza manipolativa, che integra e modifica le disposizioni sottoposte al suo esame, che escono dal giudizio costituzionale con una portata normativa ed un contenuto diversi da quello originario: il contenuto nuovo, “aggiunto” come costituzionalmente dovuto, è rappresentato dalla possibilità di convertire il matrimonio in una “convivenza registrata”, anche se ad onor del vero, fino ad ora tale forma giuridica non esiste e non sembra che il nostro Legislatore abbia urgenza di crearla. Il matrimonio resta dunque collegato al paradigma eterosessuale come era già avvenuto con la sentenza del 2010, ma nella sentenza del 2014 rileva la volontà di mantenere in vita un rapporto quale diritto inviolabile della persona riconducibile all’articolo 2. La Corte non preclude la possibilità di una diversa regolamentazione di livello legislativo, che possa in futuro equiparare le coppie eterosessuali e quelle omosessuali, ma ribadisce che tale equiparazione deve avvenire con una scelta espressa del Legislatore. La Corte pone la coppia «fuori dal matrimonio tradizionale» anche se ammette che la situazione venutasi a creare «non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso», e ciò perché, altrimenti, si cancellerebbe «un pregresso vissuto che merita invece tutela». Insomma l’unione che si presenta davanti alla Corte non è un matrimonio tra due persone dello stesso sesso (per la disciplina del quale si attende ancora l’intervento legislativo) ma non è neppure un matrimonio secondo il modello legislativo attualmente vigente: se sappiamo che cosa non è questa unione, non sappiamo però definire che cosa effettivamente sia anche se è pur vero che tale unione deve essere «tutelata come forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione», e pertanto come «formazione sociale» ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Spetta dunque al Parlamento, attraverso un’adeguata normativa, «evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una

recenti iniziative di alcuni Comuni che hanno istituito registri per la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero¹¹³, ed anche

condizione...di assoluta indeterminatezza». La sentenza della Consulta è stata recepita dalla Corte di Cassazione che il 21 aprile 2015 si è pronunciata con la sentenza n. 8097. Per la Cassazione, la scelta della Consulta «non è stata solo un “monito” ma una decisione autoapplicativa e non meramente dichiarativa». Pertanto, scrive la Cassazione «In attesa dell'intervento del legislatore, cui la Corte ha tracciato la via da percorrere, il giudice a quo è tenuto ad individuare sul piano ermeneutico la regola per il caso concreto che inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento. La Corte con la sentenza additiva di principio ha indicato al giudice il nucleo di diritti da proteggere... Nella specie tale adeguamento, alla luce del chiaro dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, non può che comportare la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell'unione fino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all'interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso. Tale opzione ermeneutica è costituzionalmente obbligata e non determina l'estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive, svolgendo esclusivamente la funzione temporalmente definita e non eludibile di non creare quella condizione di massima indeterminatezza stigmatizzata dalla Corte Costituzionale in relazione ad un nucleo affettivo e familiare che, avendo goduto legittimamente dello statuto matrimoniale, si trova invece in una condizione di assenza radicale di tutela» e ancora «Risulta, in conclusione, necessario, al fine di dare attuazione alla declaratoria d'illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 170 del 2014, accogliere il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi. La conservazione dello statuto dei diritti e dei doveri propri del modello matrimoniale è, pertanto, sottoposta alla condizione temporale risolutiva costituita dalla nuova regolamentazione indicata dalla sentenza». La coppia in questione risulta quindi titolare di “diritti a termine” sottoposti alla futura discrezionalità del Legislatore se e quando questi si deciderà ad adottare un'adeguata normativa in materia. Si augura che la Sentenza della Consulta e la successiva pronuncia della Suprema Corte costituiscano lo sprone efficace per scuotere il Parlamento dal suo lungo sonno in materia di diritti delle coppie omosessuali e delle unioni civili e lo guidino infine verso una legislazione laica e garantista di tali situazioni giuridiche.

¹¹³ Rispetto alla trascrizione è opportuno sottolineare come, nella maggior parte dei casi che si sono manifestati fino ad oggi, sia i funzionari pubblici che i giudici sembrano convergere sull'idea per cui nel nostro Paese oltre all'impossibilità di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, risulta impossibile anche l'eventuale trascrizione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Si ricordano a tale proposito i pareri contrari espressi nel luglio e ottobre 2004 dal Ministero dell'interno e il recente richiamo del Ministro Alfano, nell'ottobre 2014, contro i sindaci che, nel silenzio della legge, avevano istituito registri di trascrizione per i matrimoni omosessuali contratti all'estero. La Circolare inviata dal Ministero ai Prefetti, nell'ottobre del 2014 ordinava il ritiro e la cancellazione delle

alcune recentissime vicende giudiziarie¹¹⁴, così come la polemica relativa alla discussione della Proposta di legge n. 245 a firma Scalfarotto e altri Onorevoli presentata nel marzo 2013, concernente le modifiche alla Legge n. 654 del 1975 al fine di contrastare in maniera più efficace l'omofobia e la transfobia.

La ricostruzione che precede pone inevitabilmente molti interrogativi sull'*impasse* legislativa in materia di unioni di fatto eterosessuali e omosessuali ed anche sul se, come e quanto il principio di laicità possa giocare un ruolo determinante anche in questo importante settore della vita privata.

Premettendo che la questione del matrimonio omosessuale riguarda tutti e tutte e non una sparuta minoranza, poiché quando parliamo di eguaglianza senza distinzione di sesso parliamo di un diritto costituzionale che rileva di per sé indipendentemente da quanti soggetti effettivamente ne beneficino, si fatica a comprendere l'inerzia legislativa se non collegandola ad una "sudditanza psicologica" rispetto agli atteggiamenti della Chiesa Cattolica da sempre contraria alla legittimazione del matrimonio omosessuale¹¹⁵.

trascrizioni delle nozze *gay* celebrate all'estero e in caso di inerzia avvisava che sarebbe stato direttamente il Ministero ad annullare d'ufficio gli atti illegittimamente adottati, in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione delle unioni omosessuali celebrate all'estero nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore nazionale.

¹¹⁴ Emblematica la vicenda del Tribunale di Grosseto che, nell'aprile del 2014, ha riconosciuto che «è trascrivibile l'atto di matrimonio celebrato all'estero tra persone omosessuali, non esistendo nell'ordinamento italiano alcun impedimento alla trascrizione nei registri dello stato civile dell'atto di matrimonio contratto all'estero, secondo le forme previste dalla legge straniera, non avendo la trascrizione natura costitutiva, ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio *tempus regit actum*». Questa pronuncia a dir poco rivoluzionaria è stata poi annullata, per motivi procedurali legati alla corretta individuazione della controparte, nel settembre del 2014 dalla Corte di appello di Firenze che non è comunque entrata nel merito del matrimonio omosessuale o della sua trascrizione se contratto all'estero. La questione dunque non può dirsi risolta in via definitiva. Su tale pronuncia cfr. SEGNI, *Matrimonio omosessuale, novità dall'Europa*, in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 7, 673.

¹¹⁵ Diverso è l'atteggiamento maturato negli ultimi anni dalle Chiese protestanti, quantomeno quelle europee: luterani, calvinisti, anglicani, valdesi, in modi e tempi diversi hanno aperto all'omosessualità, tanto che persone apertamente *gay* possono fare carriera al loro interno e le unioni di *gay* e lesbiche possono essere ufficialmente celebrate, o quantomeno benedette, da un ministro di culto. Il 7 giugno del 2015 nella Chiesa Valdese di piazza Cavour a Roma si è celebrata la prima benedizione di un'unione *gay* tra due uomini. Per la chiesa di piazza Cavour si tratta della seconda benedizione di unioni same-sex, la prima riguardava una coppia di donne ed era avvenuta nel 2013. Si segnala come anche l'ebraismo

Ma il problema non sono i giustificabili timori della Santa Sede bensì il fatto che tali posizioni influenzino le decisioni dello Stato laico italiano che dovrebbe invece unicamente confrontarsi con le esigenze ed i chiari segnali provenienti dalla società civile e procedere in tempi brevi, come richiesto dalla Corte costituzionale nel 2010, alla predisposizione di una disciplina delle unioni eterosessuali ed omosessuali nel senso dell'eguaglianza e del rispetto dei diritti di tutti i soggetti interessati, ai quali, nel frattempo, non resta che continuare a tentare di far valere la propria posizione in ogni sede civile e giudiziaria.

Abbiamo bisogno di un Legislatore laico e coraggioso, un Legislatore che smetta di alternare all'omissione l'intervento eticamente orientato, la "norma ad una dimensione" nella quale la giuridicità diviene veicolo obbligato di una sola etica¹¹⁶; è difficile sapere quanto potremo ancora sopportare, «quanta diseguaglianza possiamo ancora accettare»¹¹⁷, prima di rinunciare definitivamente a credere nel nostro Paese e nelle sue istituzioni¹¹⁸. La laicità "inventata" dalla Corte nel 1989 non funziona, dobbiamo declinare finalmente in senso laico il paradigma dell'eguaglianza, realizzando infine la rivoluzione promessa quasi settanta anni fa dai diritti inviolabili sanciti dalla nostra Carta fondamentale, perché la laicità costituisce un essenziale valore fondante del vivere insieme¹¹⁹.

progressista (comunque minoritario) mantenga un atteggiamento di apertura nei confronti dell'omosessualità.

¹¹⁶ In questo senso cfr. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000; RODOTÀ, *Perché laico*, Bari, 2009-2010, 67.

¹¹⁷ Cfr. ARNSPERGER - VAN PARIJS, *Quanta diseguaglianza possiamo accettare?*, Bologna, 2010.

¹¹⁸ Continuiamo ancora oggi dunque a sentirci come Arturo Carlo Jemolo, quando stupito dalla «inattesa realizzazione di uno Stato guelfo a cento anni dal crollo delle speranze neoguelfe» affermava «questa Italia non è quella che avevo sperato; questa società non è quella che vaticinavo: società laica nella sua struttura giuridica, ma dove tutti portassero in sé un alto afflato religioso». Cfr. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, (nuova ed.) 1963, 547-548.

¹¹⁹ Come ricorda Rodotà: «La laicità, lo sappiamo, non è una tavola di valori da contrapporre semplicisticamente ad altri valori. È piuttosto una dimensione della libertà, uno strumento per la libera formazione della personalità, un elemento essenziale per la convivenza. Vi è un'antica componente della laicità, in cui certamente si rinviene la sua matrice illuministica, che consiste nel valore della conoscenza piena e critica, liberata da catechismi e censure. Ma per muovere in questa direzione, è indispensabile una specifica cornice istituzionale. Così, nella sua storia concreta, la laicità incontra lo Stato, di cui diviene un connotato anche perché questo è l'unico modo per allontanare la tragedia delle guerre di religione...». Cfr. RODOTÀ, *Perché laico*, Bari, 2009-2010, 60 ss.

Prima bibliografia di riferimento

- AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia, Quaderni laici*, n. 0, Torino, 2009;
- AA.VV., *Costituzione e religione, Percorsi costituzionale*, 2/3, Trento, 2013;
- ABBAGNANO N. - FORNERO G., *Laicismo*, in N. ABBAGNANO (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Torino, 1998;
- AINIS M., *Laicità e confessioni religiose*, in relazione al convegno, *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26 ottobre 2007, ora in www.astrid-online.it;
- AINIS M., *Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi ad oggi*, Milano, 2009;
- ARNSPERGER C. - VAN PARIJS P., *Quanta disegualianza possiamo accettare?*, Bologna, 2010;
- BALDASSARRE A., *Diritti inviolabili*, Voce *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XI, 1989;
- BARAGLIA S., *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2004, 2129;
- BARBA A. (a cura di), *La laicità del diritto*, Roma, 2010;
- BARBAGLI M. - COLOMBO A., *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, Bologna, 2007;
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984;
- BARSOZZI V. - FIORITA N., *Separatismo e laicità*, Torino, 2008;
- BASSO L., *Perché chiedo l'abrogazione del Concordato*, in *L'Astrolabio*, VIII, 27.9.1970, n. 38, 12;
- BELLINI P. (a cura di), *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli (CZ), 1996, vol. I e II;
- BELLINI P., *Dell'idea di laicità nei rapporti fra i privati*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, 1996, 11;
- BELLINI P., *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007;
- BENTHAM J., *Difesa dell'omosessualità*, Genova, 2009;
- BIN R. - BRUNELLI G. - PUGIOTTO A. - VERONESI P. (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004;
- BIN R. - BRUNELLI G. - GUAZZAROTTI A. - PUGIOTTO A. - VERONESI P. (a cura di), *La «società naturale» e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Torino, 2010;
- BOLGIANI F. - MARGIOTTA BROGLIO F. - MAZZOLA R. (a cura di), *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, Bologna, 2006;
- CALAMANDREI P., *L'avvenire dei diritti di libertà*, in E. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, 1975, (ristampa anastatica dell'edizione del 1946);
- CALAMANDREI P., *Questa nostra Costituzione*, Milano, 1995;
- CARDIA C., *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai nostri giorni*, Bari, 1973;
- CARDIA C., *Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 1, 23;
- CARDIA C., *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, 2010;
- CARLASSARE L., *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, 6, parte II, 291;
- CASAVOLA F. P., *Costituzione italiana e valori religiosi*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino, 1993, 59;
- CASUSCELLI G., *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974;
- CASUSCELLI G., *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in OLIR, *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it, luglio 2005;
- CAVANA P., *I semi della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004;

- CIAMPI C. A., *La libertà delle minoranze religiose*, (a cura di F. P. CASAVOLA - G. LONGO - F. MARGIOTTA BROGLIO), Bologna, 2009;
- COLAIANNI N., *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'articolo 8 Cost.*, Bari, 1990;
- COLAIANNI N., *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), maggio 2010;
- CROCE B., *Perché non possiamo non dirci cristiani*, in *La Critica*, 20 novembre 1942;
- D'AGOSTINO F. – AMODIO P.A. (a cura di), *Le libertà di religione e di culto. Contenuti e limiti*, Torino, 2003;
- D'AGOSTINO F. – DALLA TORRE G. – CARDIA C. – BELARDINELLI S. (a cura di), *Laicità cristiana*, Cinisello Balsamo, 2007;
- DALLA TORRE G. - LILLO P., *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino, 2008;
- DALLA TORRE G., *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988;
- DALLA TORRE G. (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino, 1993;
- DALLA TORRE G., *Europa. Quale laicità?*, Cinisello Balsamo 2003;
- D'AMICO M., *Laicità per tutti*, Milano, 2009;
- D'AMICO M., *La laicità è donna*, Roma, 2013;
- D'AVACK P. A., voce *Confessionismo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano, 1961;
- D'AVACK P. A., voce *Concordato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano, 1961;
- D'AVACK P. A., *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma, 1966;
- DE GREGORIO L., *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2012;
- DE SIERVO U., *I cattolici e la Costituzione*, Bologna, 1998;
- DI GIOVINE A., *Laicità e democrazia*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, 255;
- DIENI E. - FERRARI A. - PACILLO V. (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005;
- DIENI E. - FERRARI A. - PACILLO V. (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, 2006;
- ELIA L., *A proposito del principio di laicità dello Stato e delle difficoltà di applicarlo*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. II, Napoli, 2005, 1063;
- FINOCCHIARO F., *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano, 1958;
- FINOCCHIARO F., Art. 7 e 8, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione, Art. 1-12, Principi fondamentali*, Bologna-Roma 1975, 321;
- FINOCCHIARO F., *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1997, 11;
- FLORIDIA G. G. - SICARDI S., *Dall'eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L'insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, II, 1098;
- JEMOLO A. C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, (nuova ed.) 1963;
- LARICCIA S., *Patti Lateranensi e principi costituzionali*, in *Diritto ecclesiastico*, 1971, 332;
- LARICCIA S., *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Diritto ecclesiastico*, 1994, I, 383;
- LARICCIA S., *L'impegno di Piero Calamandrei per la laicità dell'Italia democratica*, in *Il Ponte*, 2006, n. 12, 78;
- LARICCIA S., *La laicità in Italia, oggi*, in CARCANO R. (a cura di), *Le voci della laicità*, Roma, 2006, 23;

- LARICCIA S., *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Roma, 2011;
- LARICCIA S., *Per una riforma del sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose*, in AA.VV., *Costituzione e religione, Percorsi costituzionale*, 2/3, Trento, 2013;
- LOMBARDI VALLAURI L., *Amicizia, carità, diritto*, Milano, 1974;
- LUZZATTO S., *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011;
- MANCINI S., *Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del pluralismo*, Padova, 2008;
- MANCINI S., *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, 2, 425;
- MARGIOTTA BROGLIO F., *Libertà religiosa e sistema di rapporti tra Stato e Confessioni religiose. Le "Intese" del 1986 con le Assemblee pentecostali e con le Chiese avventiste*, in *Rivista di studi politici internazionali*, 1987, n.4, 539;
- MARGIOTTA BROGLIO F., *La riforma dei Patti Lateranensi dopo vent'anni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 1, 5;
- MARGIOTTA BROGLIO F., *La laicità dello Stato*, in G. PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 79;
- MODUGNO F., *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995;
- MONTALTI M., *Orientamento sessuale e Costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, Bologna, 2007;
- MUSSELLI L., *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Torino, 1990;
- MUSSELLI L., *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, Torino, 2011;
- NANIA R., *Il Concordato, i giudici, la Corte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1982, 147;
- PARISI M. (a cura di); *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, Napoli-Roma, 2006;
- PEZZINI B. - LORENZETTI A. (a cura di), *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?*, Napoli, 2011;
- PEZZINI B., *Il matrimonio same sex si potrà fare. la qualificazione della discrezionalità del Legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010, 2715;
- PINELLI C., *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione (Oss. a Corte europea dei diritti dell'uomo- Grande Chambre, Lautsi contro Italia, 18 marzo 2011)*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa (www.europeanrights.eu)*, 10 maggio 2011;
- PRETEROSSO G. (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005;
- PRISCO S., *La laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2007 (ult. ed. 2009);
- PRISCO S. (a cura di), *Amore che vieni, amore che vai...Unioni omosessuali e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2012;
- PUGIOTTO A., *Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l'ordinanza si naviga a vista*, in *Diritto & Giustizia*, 2005, n. 3, 80;
- PUGIOTTO A., *Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, Vol. III, 2697;
- RANDAZZO B., *La Corte apre al giudizio di uguaglianza tra confessioni religiose?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, 1864;
- RANDAZZO B., *La laicità. Alla ricerca del nucleo essenziale di un principio*, in *Filosofia e teologia*, 2007, 273;
- RANDAZZO B., *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008;
- RESCIGNO P., *Persone e comunità: saggi di diritto privato*, Bologna, 1966;

- RESCIGNO P., *Interesse religioso e formazioni sociali*, in *Individuo gruppi e confessioni religiose nello stato democratico*, Milano, 1973;
- RIMOLI F., *Laicità (dir. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, IV volume di aggiornamento, 1995;
- RIMOLI F., *I diritti fondamentali in materia religiosa*, in P. RIDOLA - R. NANIA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, vol. III, 877;
- RIMOLI F., *Democrazia. Pluralismo. Laicità*, Napoli, 2013;
- RODOTÀ S., *Perché laico*, Roma-Bari, 2009-2010;
- ROLLA G. (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Napoli, 2009;
- ROMBOLI R., *La legittimità costituzionale del "divorzio imposto": quando la Corte dialoga con il Legislatore ma dimentica il giudice*, in *Il Foro italiano*, 2014, n. 10;
- ROMBOLI R., *Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio*, in *Foro italiano*, 2010, I, 1367;
- RUSCONI G. E., *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Torino, 2000;
- RUSCONI G. E., *Non abusare di Dio. Per un'etica laica*, Milano, 2007;
- SALVEMINI G., *Il programma scolastico dei clericali*, Firenze, 1951;
- TORINO R., *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali. Nel diritto comparato, europeo e italiano*, Torino, 2012;
- VECA S., *Laicità e democrazia: "simul stabunt, simul cadent"*, in *Micro Mega, Almanacco di filosofia*, Roma, 2009, 98;
- VECA S., *Un'idea di laicità*, Bologna, 2013;
- ZAGREBELSKY G., *Simboli al potere: politica, fiducia, speranza*, Torino, 2012.